




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione e ricerche



**LA NORMATIVA STATALE PER LA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI
ELETTRICHE RINNOVABILI**

n. 47

27 giugno 2023



Servizio Studi
Dipartimento Attività produttive

☎ 066760-3403 ✉ st_attprod@camera.it - [@CD_attProd](https://twitter.com/CD_attProd)

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: AP0055.docx

INDICE

| | |
|--|----|
| Premessa | 3 |
| Le principali fonti normative | 6 |
| Le procedure abilitative ed autorizzative | 9 |
| I. La comunicazione delle attività in edilizia libera..... | 9 |
| II. La dichiarazione di inizio lavori asseverata | 10 |
| III. La procedura abilitativa semplificata | 11 |
| IV. Il procedimento di autorizzazione unica | 13 |
| V. La Valutazione di Impatto Ambientale e il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale..... | 16 |
| L'individuazione delle aree idonee e le semplificazioni previste per gli impianti ivi localizzati | 25 |
| Le procedure applicabili per fonte di energia | 29 |
| I. Gli impianti fotovoltaici | 29 |
| II. Gli impianti eolici..... | 38 |
| III. Gli impianti a biomasse e biogas..... | 44 |
| IV. Gli impianti geotermoelettrici | 48 |
| V. Gli impianti idroelettrici..... | 54 |
| I sistemi di accumulo | 61 |
| Appendice 1: La disciplina della conferenza di servizi contenuta nella legge n. 241/1990 | 68 |

PREMESSA

Lo sviluppo delle rinnovabili concorre agli obiettivi europei e nazionali di riduzione delle emissioni di CO₂ e di decarbonizzazione dell'economia.

A livello europeo, la direttiva 2001/2018 impegna gli Stati membri a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32 per cento. L'obiettivo è stato rivisto al rialzo con il piano Green Deal europeo ed il pacchetto "Fit for 55" (al 40 per cento) e dal piano REPower EU (almeno al 42,5 per cento, con il proposito di raggiungere il 45 per cento). La proposta di direttiva RED III traduce in norme vincolanti i traguardi prospettati da quest'ultimo piano.

A gennaio 2020 l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea, ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, che specifica gli obiettivi di incremento della quota di energia da fonte rinnovabile sul totale dei consumi per ciascun settore (elettrico, termico, trasporti), in modo da conseguire l'obiettivo nazionale complessivo del 30 per cento di consumi energetici lordi soddisfatti da fonti rinnovabili.

Nel settore elettrico, dove è più alta la penetrazione delle rinnovabili, il PNIEC fissa come traguardo al 2030 il raggiungimento di una quota del 55 per cento dei consumi (per i settori termico e dei trasporti, la quota è pari rispettivamente al 33,9 e al 22 per cento). Per tener conto dei più ambiziosi obiettivi previsti a livello europeo con il Green Deal e il pacchetto "Fit for 55", nelle more di una più ampia revisione del PNIEC, il Ministero della transizione ecologica ha adottato il Piano di transizione ecologica, che prevede, entro il 2030, un aumento della quota di energia elettrica da fonti rinnovabili al 72 per cento (anziché del 55 per cento). Lo scorso 8 maggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha avviato una consultazione in vista della revisione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, che dovrebbe essere adottato entro giugno 2024.

Uno dei fattori che favoriscono la crescita del contributo delle rinnovabili al fabbisogno elettrico è la definizione di una disciplina delle procedure autorizzative che garantisca, pur nel rispetto di valori di rilevanza costituzionale come il paesaggio, tempi celeri per l'ottenimento dei titoli necessari alla realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili o di potenziamento degli impianti esistenti.

Si ritiene, infatti, che procedure autorizzative semplificate possano incoraggiare la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili e, attraverso l'aumento della capacità di generazione installata, l'incremento della

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a copertura del fabbisogno elettrico.

La stessa direttiva n. 2018/2001/UE prevede, all'articolo 15, che gli Stati membri debbano assicurare che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione degli impianti di produzione da fonti rinnovabili e delle relative reti elettriche siano proporzionate e necessarie e contribuiscano all'attuazione del principio che dà priorità all'efficienza energetica. Il successivo articolo 16 prevede che gli Stati membri istituiscano sportelli unici per offrire assistenza nell'intera procedura amministrativa di presentazione della domanda di autorizzazione e nella procedura autorizzativa e fissa in un due anni (prorogabile a tre anni in ragione di circostanze straordinarie) il termine massimo per la conclusione delle procedure autorizzative. Il periodo massimo di durata della procedura autorizzativa è ridotto a un anno (prorogabile a due) in caso di impianti di potenza inferiore a 150kW e di potenziamento di impianti esistenti.

Il Piano REPower EU del 18 maggio 2022 evidenzia il ruolo che le fonti rinnovabili possono svolgere nell'ottica della riduzione della dipendenza dell'Unione dalle fonti fossili russe; in tema di procedure autorizzative, posto che “la lentezza e la complessità delle procedure autorizzative costituiscono un grave ostacolo alla rivoluzione che potrebbe vedere protagoniste le energie rinnovabili”, invita gli Stati ad adottare misure di semplificazione per favorire l'installazione di capacità da fonti rinnovabili.

In pari data, la Commissione europea ha adottato una raccomandazione (C (2022) 3219 final) sull'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti sull'energia rinnovabile sull'agevolazione degli accordi di compravendita di energia. Gli Stati membri sono invitati a fissare termini vincolanti per la conclusione delle fasi in cui si articolano le procedure autorizzative e indica in tre mesi la durata massima delle procedure autorizzative per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare su strutture artificiali.

In tale contesto, il PNRR - nell'ambito della Missione 2, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” - pone come obiettivo la “semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili *onshore* e *offshore*” (Riforma 1.1).

Il traguardo al 2024 si ritiene parzialmente conseguito con la pubblicazione del D.Lgs. n. 199/2021, di recepimento della direttiva 2001/2018, a cui sono seguite ulteriori semplificazioni introdotte nei mesi successivi, da ultimo con la conversione in legge dei decreti legge n. 13/2023 e n. 34/2023.

Il quadro normativo, che – come vedremo – è evoluto, nelle sue tappe fondamentali, in parallelo con le direttive approvate a livello europeo, è stato quindi oggetto negli ultimi mesi di numerosi interventi legislativi,

coerenti con l'obiettivo posto dal PNRR di semplificazione delle procedure autorizzative, ma non sempre organici.

A fronte di una serie di interventi mirati alla semplificazione amministrativa delle procedure autorizzative, il quadro normativo mantenere un certo grado di complessità. Ciò è stato evidenziato anche dalla Commissione europea che, nell'ultimo country report, ha auspicato una razionalizzazione delle modifiche in un singolo testo normativo¹.

A tal proposito, è utile sin qui ricordare che l'articolo 26, comma 4 della legge n. 118/2022 (Legge sulla concorrenza 2021) delega il Governo ad adottare decreti legislativi di riordino e semplificazione della normativa in materia di fonti rinnovabili.

Ciò detto, il presente documento intende tracciare il quadro attuale della disciplina statale vigente in materia di procedure autorizzative, attraverso una ricognizione delle principali fonti normative e delle semplificazioni introdotte nel corso degli ultimi anni.

Nei prossimi capitoli si darà conto delle principali fonti normative nazionali di rango primario che disciplinano la materia. Seguirà un riepilogo e la descrizione delle procedure autorizzative/abilitative disciplinate a livello statale e una ricognizione delle norme, per ciascuna tipologia di fonte rinnovabile, che sottopongono i progetti ai diversi regimi autorizzativi precedentemente descritti in base alla potenza, alla dimensione, alle caratteristiche tecniche e alla localizzazione degli impianti. Infine, si illustreranno le norme che disciplinano l'autorizzazione degli impianti di accumulo dell'energia elettrica, utili all'integrazione nel sistema elettrico dell'energia prodotta da fonti rinnovabili non programmabili o intermittenti.

¹ Relazione per paese 2023 – Italia del 24 maggio 2023 (COM(2023) 612 final).

LE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

La produzione di energia rientra tra le materie di **competenza concorrente** tra Stato e Regioni. Pertanto, allo Stato compete l'enunciazione dei principi fondamentali della materia, mentre le regioni possono approvare leggi di dettaglio, pur nel rispetto dei principi stabiliti con leggi statali².

Una giurisprudenza costituzionale consolidata ha, tuttavia, a più riprese consentito un'interpretazione dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione volta ad ammettere la definizione a livello statale di disposizioni con un maggior grado di dettaglio quando una materia di competenza esclusiva statale (es. la tutela dell'ambiente) interferisce, senza prevalere, con una materia a competenza concorrente, oppure quando, in ragione del principio di sussidiarietà ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, si ritiene che alcune funzioni amministrative (ad esempio autorizzative) possano essere più efficacemente esercitate a livello statale, con conseguente necessità, per disciplinarne l'espletamento, di avocare a livello statale anche la competenza legislativa (sentenza cost. 303/2003). Nel recepire norme di derivazione unionale, lo Stato può per altro adottare norme di dettaglio, per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo entro i termini di recepimento, superabili con l'esercizio da parte delle Regioni della propria competenza in materia (principio di cedevolezza).

Le procedure amministrative di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili trovano disciplina nei decreti adottati in attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia:

- il **decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387**, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- il **decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28**, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, di modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- Il **decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

² Per una disamina delle norme regionali in materia si rinvia al documento redatto dal GSE dal titolo "[Regolazione Regionale. Generazione elettrica da fonti rinnovabili](#)".

Il quadro normativo, già stratificato con la successione dei decreti legislativi di recepimento delle diverse direttive dell'UE approvate in materia, è stato oggetto di numerosi interventi legislativi, meno organici, che nella maggior parte dei casi, ma non sempre, hanno modificato le sopra citate fonti normative.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 26, comma 4 della **legge sulla concorrenza 2021** (legge n. 118/2022) **ha delegato** il Governo ad adottare **entro il 27 dicembre 2023** decreti legislativi di **riordino e semplificazione della normativa in materia di fonti rinnovabili**³.

Le norme di settore che disciplinano le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili rinviano o comunque vanno interpretate in combinato disposto con le norme generali sul procedimento amministrativo di cui alla **legge 7 agosto 1990, n. 241**.

Vengono in particolare rilievo, infine, le **norme in materia ambientale e paesaggistica** che disciplinano i principali atti di assenso cui talvolta è subordinato il rilascio dell'autorizzazione o comunque la realizzazione dell'impianto da fonti elettriche rinnovabili. Si fa quindi riferimento:

- ³ I decreti legislativi saranno adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti;
 - coordinamento delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima;
 - assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di attività;
 - semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti;
 - aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
 - adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea.

I decreti saranno adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata e acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

- alle norme ambientali di cui al **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** che disciplinano, in particolare, le procedure per la valutazione di impatto ambientale;
- al **codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42** e, in particolare, alle norme sull'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146.

Prima di passare ad un esame delle procedure amministrative a cui è sottoposta la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, è utile ricordare che, ai sensi del D.lgs. n. 199/2021, per energia da fonti rinnovabili o di energia rinnovabile si intende l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

È poi l'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 28/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 199/2021, ad elencare i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili:

- comunicazione relativa alle attività in edilizia libera;
- dichiarazione di inizio lavori asseverata;
- procedura abilitativa semplificata;
- autorizzazione unica.

LE PROCEDURE ABILITATIVE ED AUTORIZZATIVE

I. La comunicazione delle attività in edilizia libera

Gli interventi di minore complessità sono soggetti, ai sensi dell'articolo 6, comma 11 del D.Lgs. n. 28/2011, alla sola comunicazione al Comune, nelle modalità già previste ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili adottate con D.M. 10 settembre 2010 ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003.

L'articolo 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003 prevedeva, in particolare, l'approvazione, in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di autorizzazione disciplinato dal medesimo articolo 12. Le linee guida, oltre a dettare una disciplina uniforme sul territorio nazionale del procedimento unico, stabiliscono anche le modalità con cui devono essere comunicati alle amministrazioni comunali gli interventi non soggetti ad autorizzazione o ad altra procedura amministrativa.

L'articolo 7-*bis* del D.Lgs. n. 28/2011 prevede l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico (ora del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, di **modelli unici per l'effettuazione della comunicazione** oltre che ai Comuni anche ai gestori di rete e dal GSE, in luogo dei modelli eventualmente da questi predisposti. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, la norma prevede che il modulo contenga esclusivamente:

- i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;
- la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

Qualora sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, l'articolo 7-*bis* del D.Lgs. n. 28/2011 prevede che l'interessato possa **allegarli** alla comunicazione **o richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione necessaria** allo scopo. Il Comune provvede, in tal caso, entro i successivi quaranta giorni. Decorso il termine, la

norma prevede l'applicazione dell'articolo 20, comma 5-*bis* del dpr n. 380/2001, nel frattempo abrogato con D.Lgs. n. 127/2016, a mente del quale era prevista l'indizione da parte dello sportello unico di una conferenza di servizi (vedi *appendice*) per l'espressione dei pareri da parte delle amministrazioni interessate e l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sulla base di essi.

In attuazione dell'articolo 7-*bis* del D.Lgs. n. 28/2011, sono stati approvati modelli unici impiegabili rispettivamente:

- per gli **impianti fotovoltaici integrati su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici** (D.M. 15 maggio 2015 e, successivamente, D.M. 2 agosto 2022);
- per gli impianti di **microgenerazione** ad alto rendimento o alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente dotati di sistemi di accumulo (D.M. 6 marzo 2017).

In base all'articolo 27, comma 20 della legge n. 99/2009, infatti, l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione (unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe) sono assoggettate alla sola comunicazione.

Si rinvia ai capitoli dedicati agli impianti alimentati da ciascuna fonte il dettaglio degli altri progetti sottoposti a semplice comunicazione. Una norma comune a tutte le fonti, prevista all'articolo 6, comma 11, del D.Lgs. n. 28/2011 **consente a Regioni e Province autonome di estendere il regime** della comunicazione ai progetti di **impianti** alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale **fino a 50 kW**, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

II. La dichiarazione di inizio lavori asseverata

Alcuni impianti da fonti rinnovabili e determinate modifiche agli impianti esistenti sono realizzabili previa dichiarazione di inizio lavori asseverata, ai sensi dell'articolo 6-*bis* del D.Lgs. n. 28/2011.

In tal caso, il comma 4 indica nel proprietario dell'immobile o in chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse il soggetto titolato a presentare al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una **relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie**.

L'articolo 6-*bis* individua, al comma 1, le modifiche a progetti autorizzati e impianti esistenti realizzabili mediante DILA in relazione ai quali **non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche**, né all'acquisizione di **altri atti di assenso**. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, siano proposte varianti consistenti in interventi sottoponibili a DILA, il proponente presenta

all'autorità competente per la medesima autorizzazione la comunicazione di cui sopra. La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata sul progetto originariamente presentato, ivi incluse quelle ambientali.

L'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011 prevede poi che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza unificata, siano individuate le modifiche sostanziali agli impianti esistenti o ai progetti autorizzati che richiedono lo svolgimento del procedimento di autorizzazione e quelle sottoponibili a PAS. Nel caso di **interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata**, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta a **DILA**.

III. La procedura abilitativa semplificata

La procedura abilitativa semplificata (PAS) è disciplinata dall'articolo 6, commi da 1 a 10 del D. Lgs. n. 28/2011. La norma prevede che il **proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità** sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenti al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una **dichiarazione** accompagnata da una dettagliata **relazione a firma di un progettista abilitato** e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la **compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati** e i **regolamenti edilizi** vigenti e la **non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati**, nonché il rispetto delle **norme di sicurezza** e di quelle **igienico-sanitarie**. Alla dichiarazione sono allegati gli **elaborati tecnici per la connessione** redatti dal gestore della rete.

Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, **l'istanza** è presentata a **tutti i Comuni** interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse. L'amministrazione **competente** è individuata nel **Comune** sul cui territorio insiste la **maggior porzione** dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse.

Il Comune, in base all'articolo 6, comma 4, ove entro trenta giorni sia riscontrata **l'assenza** di una o più delle **condizioni** stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato **l'ordine motivato di non effettuare** il previsto **intervento** e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione,

con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Altrimenti, **decorso il termine di trenta giorni, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita**. In tal caso, l'articolo 6, comma 7-*bis*, introdotto con D.L. n. 13/2023, prevede che l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmetta la copia della dichiarazione trasmessa per la pubblicazione sul **Bollettino ufficiale regionale** alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i **termini di impugnazione** previsti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, nel caso in cui siano richiesti **atti di assenso** riguardanti il patrimonio **culturale e paesaggistico, l'ambiente**, la tutela dal rischio **idrogeologico**, la **difesa nazionale**, la pubblica **sicurezza**, la **salute** e la **pubblica incolumità**, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore per il loro rilascio. Il Comune vi provvede direttamente, entro i termini previsti per il loro rilascio, se rientrano nella propria competenza.

Qualora, invece, l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi (vedi *appendice*).

Il termine di trenta giorni di cui sopra è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso o fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.

La **sussistenza del titolo** è provata con la **copia della dichiarazione** da cui risulta la **data di ricevimento** della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, **l'attestazione** del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari (art. 6, comma 7).

La **realizzazione** dell'intervento deve essere completata, in base all'articolo 6, comma 6, **entro tre anni** dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

Il successivo comma 8 stabilisce che, ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un **certificato di collaudo finale**, che deve essere **trasmesso al Comune**, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate

ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

Per una disamina degli interventi sottoposti a PAS si rinvia ai capitoli dedicati alle singole fonti rinnovabili. Una norma comune a tutte le fonti rinnovabili, prevista all'articolo 6, comma 9, **consente alle Regioni e alle Province autonome l'estensione della soglia di applicazione della procedura agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico**, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica.

IV. Il procedimento di autorizzazione unica

Gli impianti con potenza maggiore o caratterizzati da una maggiore complessità (ad esempio per gli impianti potenziali sul territorio derivanti dalla loro localizzazione) sono realizzati previo **procedimento di autorizzazione unica** ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2011, unitamente alle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti. Sono soggette ad autorizzazione unica anche le modifiche sostanziali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il procedimento di autorizzazione è organicamente disciplinato dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/03 - a cui il citato articolo 5 del D.Lgs. n. 28/11 rinvia - e dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con D.M 10 settembre 2010, adottate in attuazione del medesimo articolo 12, comma 10.

La disciplina del procedimento di autorizzazione unica è stata di recente modificata dall'articolo 47 del D.L. n. 13/2023.

Con il medesimo titolo sono autorizzati:

- la costruzione e l'esercizio degli **impianti** di produzione di energia elettrica;
- le **opere connesse** e le **infrastrutture indispensabili** alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi
- gli **interventi**, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, **occorrenti** per la **riqualificazione** delle aree di insediamento degli impianti.

L'autorizzazione è **rilasciata**:

- dalla **regione**⁴ o
- dalle **province** delegate dalla regione⁵, ovvero,
- per impianti con **potenza termica** installata pari o **superiore ai 300 MW**, dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**;
- per gli **impianti off-shore**, incluse le opere di connessione alla rete, dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** di concerto con il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'autorizzazione **comprende**:

- le **valutazioni ambientali** di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione di impatto ambientale-VIA);
- il rilascio della **concessione d'uso del demanio marittimo**, nel caso di impianti *off-shore*;
- il rilascio della concessione ai fini **dell'uso delle acque**, in caso di impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro.

L'autorizzazione inoltre:

- costituisce, ove occorra, **variante allo strumento urbanistico**;
- può essere chiesta unitamente alla dichiarazione di pubblica utilità e all'apposizione del **vincolo preordinato all'esproprio**, **salvo che nel caso di impianti alimentati a biomassa**, ivi inclusi gli impianti a biogas, di produzione di biometano di nuova costruzione, e di impianti **fotovoltaici**. In relazione a questi ultimi, il proponente deve, invece, dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

⁴ Ai sensi delle Linee guida approvate con D.M. 10 settembre 2010, qualora un progetto interessi il territorio di più Regioni o di più Province delegate, la richiesta di autorizzazione è inoltrata all'ente nel cui territorio:

- sono installati il maggior numero di aerogeneratori, nel caso di impianti eolici;
- sono installati il maggior numero di pannelli, nel caso di impianti fotovoltaici;
- è effettuata la derivazione d'acqua di maggiore entità, nel caso di impianti idroelettrici;
- sono presenti il maggior numero di pozzi di estrazione del calore, nel caso di impianti geotermoelettrici;
- sono collocati i gruppi turbina alternatore, ovvero i sistemi di generazione di energia elettrica, negli altri casi.

L'ente in tal modo individuato provvede allo svolgimento del procedimento, cui partecipano gli altri enti interessati procede al rilascio dell'autorizzazione d'intesa con le altre Regioni o Province delegate interessate.

⁵ Qualora il procedimento sia delegato alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni, secondo modalità stabilite dalle stesse, le informazioni e i dati sulle autorizzazioni rilasciate (art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 28/2011).

Gli impianti di produzione di energia elettrica – precisa l'articolo 12, comma 7 del D.Lgs. n. 387/2003 – **possono essere ubicati anche in zone classificate agricole** dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione **si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo**, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

L'autorizzazione deve contenere l'obbligo alla **rimessa in pristino dello stato dei luoghi** a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Entro **trenta giorni** dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'amministrazione procedente convoca la **conferenza di servizi** (vedi *appendice*) a cui sono convocate tutte le amministrazioni interessate.

Ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, *in itinere* alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le soprintendenze informano l'amministrazione procedente circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione di convocare alla conferenza di servizi (vedi *appendice*) le soprintendenze.

Il **Ministero della cultura** partecipa al procedimento unico in relazione ai progetti localizzati in **aree sottoposte a tutela**, anche *in itinere*, ai sensi del **Codice dei beni culturali e del paesaggio** di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali.

Il **termine massimo** per la conclusione del procedimento unico è pari a:

- **sessanta giorni, al netto dei tempi** previsti per le eventuali procedure di **valutazione ambientale** (verifica di assoggettabilità a VIA e VIA)
- **novanta giorni** nel caso dei progetti localizzati in aree sottoposte a **vincolo culturale o paesaggistico** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, **non sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA**.

L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province (art. 12, comma 6 del D.Lgs. n. 387/2003). Tuttavia, è applicabile, in relazione alle altre amministrazioni territoriali, quanto previsto all'articolo 1, comma 5 della legge n. 239/2004, ai sensi del quale gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che

individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale.

V. La Valutazione di Impatto Ambientale e il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale

La normativa in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, che recepisce la normativa europea in materia⁶, è di particolare rilievo per due ordini di motivi.

In primo luogo, perché molti progetti, a prescindere da quale delle procedure previste dal D.lgs. n. 28/2011 si applichi, superando **gli impianti o le opere connesse** (quali le opere di connessione alla rete elettrica o altre opere civili⁷) le soglie previste dal D.Lgs. n. 152/2006, sono **sottoposti** a verifica di assoggettabilità a **VIA** o a **VIA**. Il loro svolgimento determina, in genere, un significativo aumento della **durata della procedura** amministrativa.

In secondo luogo, perché, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge n. 241/1990, qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi (vedi *appendice*), convocata in modalità sincrona, in base alla disciplina del

⁶ La disciplina europea è contenuta attualmente nella direttiva n. 2011/92/UE. In base all'articolo 2 della citata direttiva, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull'ambiente. Detti progetti sono indicati all'articolo 4 e agli allegati I e II alla medesima direttiva.

⁷ Con riguardo alle opere di connessione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, si evidenzia che sono – di norma - sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA statale gli elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km, mentre sono sempre assoggettati ai VIA statale gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km. Con D.L. n. 47, comma 1-ter del D.L. n. 13/2023, tuttavia, si è prevista l'esenzione dalla VIA per i progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale predisposta ogni due anni da Terna e sottoposti positivamente a Valutazione Ambientale Strategica. Detti Piani di sviluppo, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 28/2011 individuano, in apposite sezioni, le opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione (comma 1) e gli interventi di potenziamento della rete di trasmissione nazionale che risultano necessari per assicurare l'immissione e il ritiro integrale dell'energia prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile già in esercizio (comma 2).

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) contenuta all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ciò comporta, quindi, lo spostamento della competenza a rilasciare il provvedimento finale ad altra amministrazione e una sorta di inversione del carattere endoprocedimentale della VIA e dell'autorizzazione unica.

Gli allegati alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 indicano i progetti da sottoporre direttamente a **VIA statale (Allegato II)** o **regionale (Allegato III)**, nonché i progetti da sottoporre a previa verifica di **assoggettabilità statale (Allegato II-*bis*)** o **regionale (Allegato IV)**, in esito alla quale l'autorità competente determina se è necessario avviare una valutazione di impatto ambientale per approfondirne gli impatti.

Le soglie previste all'allegato IV sono **ridotte, ai sensi del D.M. 30 marzo 2015, del 50 per cento** qualora i progetti siano localizzati in **aree sensibili** (zone umide, zone costiere, zone montuose e forestali, riserve e parchi naturali, zone di protezione speciale, siti di importanza comunitaria, zone a forte densità demografica, zone di importanza storica, culturale o archeologica). Sono sottoposti **direttamente a VIA** i progetti indicati negli allegati II-*bis* e IV che ricadano **in aree protette o in siti della rete Natura 2000**.

Sono inoltre sottoposte a **verifica di assoggettabilità a VIA le modifiche** o le estensioni dei progetti elencati negli allegati alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati. Sono sottoposti **direttamente a VIA** le modifiche che comportano il **superamento degli eventuali valori limite** stabiliti dagli allegati II e III.

Ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, **in sede statale**, l'autorità competente è il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, che esercita le proprie competenze **in collaborazione con il Ministero della cultura** per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il supporto tecnico-scientifico al Ministero è assicurato, di norma, dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006); tuttavia, per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, tra cui i nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, è stato istituito un organo apposito: la **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC** (art. 8, comma 2-*bis* e Allegato I-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006).

Detta Commissione, istituita inizialmente per l'esame dei progetti utili all'attuazione del PNIEC con D.L. n. 76/2020, ha assunto successivamente la competenza ad esaminare anche i progetti attuativi del PNRR (art. 17 del D.L. n. 77/2021).

In sede regionale, ai sensi dell'articolo *7-bis*, comma 5, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.

Ove richiesta, la **verifica di assoggettabilità a VIA** è avviata, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 152/2006, con la trasmissione da parte del proponente di uno studio preliminare ambientale all'autorità competente, che entro cinque giorni verifica la completezza della documentazione. Essa può, una sola volta, chiedere chiarimenti e integrazioni, che il proponente deve trasmettere entro i successivi quindici giorni, pena l'archiviazione del procedimento (commi 1 e 2).

Segue la pubblicazione online dello studio preliminare da parte dell'autorità competente per trenta giorni, durante i quali chiunque può trasmettere proprie osservazioni. L'autorità competente ne dà comunicazione alle amministrazioni territoriali potenzialmente interessate. Successivamente, l'autorità competente ha quarantacinque giorni, prorogabili di ulteriori venti giorni, per deliberare se il progetto richiede lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale. Entro tale termine, l'autorità può richiedere integrazioni documentali al proponente, determinando così la sospensione del procedimento. Il proponente ha quarantacinque giorni per trasmettere la documentazione richiesta, altrimenti la domanda si intende respinta (comma 4).

Se il progetto è sottoposto a **Valutazione di Impatto Ambientale** perché supera le soglie di cui agli allegati II e III o perché così è stato stabilito a valle della verifica di assoggettabilità, il proponente predispone uno studio di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 152/2006 e lo trasmette all'autorità competente, unitamente al progetto, ad una sintesi non tecnica, alle informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri, ad un avviso pubblico, alla copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo istruttorio, ai risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta e alla relazione paesaggistica (con D.L. n. 13/2023 è stato soppresso il riferimento all'atto relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico previamente introdotto con D.L. n. 50/2022). L'autorità competente valuta, nei successivi 15 giorni, la completezza della documentazione presentata e può chiederne l'integrazione, che il proponente deve fornire entro un termine non superiore a trenta giorni, altrimenti la domanda si intende ritirata (art. 23, D.Lgs. n. 152/2006).

Verificatane la completezza, la documentazione, è pubblicata online. L'Autorità competente comunica contestualmente a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e competenti ad esprimersi. L'articolo 23, comma 4, così come modificato dal D.L. n. 76/2020, prevede che già con la pubblicazione della documentazione presentata, la Commissione PNIEC-PNRR avvii la propria attività istruttoria.

Ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 152/2006, la consultazione pubblica, nel caso di progetti PNIEC-PNRR, quali i progetti di impianti da fonti rinnovabili, dura trenta, anziché sessanta giorni. Entro il medesimo termine sono acquisiti i pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati. Nei quindici giorni successivi, il proponente può presentare proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti (comma 3).

Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, la Commissione PNIEC-PNRR, entro i dieci giorni successivi, può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente la Commissione può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta (comma 4).


L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico in relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate. Nel caso di progetti PNIEC-PNRR, la seconda consultazione dura quindici, anziché trenta, giorni. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle nuove osservazioni e ai pareri pervenuti (comma 5).

Conclusa la fase di consultazione pubblica, l'articolo 25, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 assegna trenta giorni di tempo alla commissione PNIEC-PNRR per predisporre, sulla base delle osservazioni, delle controdeduzioni e dei pareri raccolti, lo schema di provvedimento di VIA da sottoporre al direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Lo **schema di provvedimento** deve, in ogni caso, essere reso entro **130 giorni dalla pubblicazione della documentazione** trasmessa con l'istanza. Nei successivi **trenta giorni**, il direttore generale del Ministero **adotta il provvedimento di VIA**, previa acquisizione del

concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura, che ha 20 giorni per renderlo. L'articolo 25, comma 2-*quater* del D.Lgs. n. 152/2006 prevede l'esercizio del potere sostitutivo nei successivi trenta giorni e l'espressione del parere dell'ISPRA in caso di inerzia della Commissione tecnica PNIEC-PNRR.

Il provvedimento di VIA, valido per un periodo non inferiore a cinque anni, reca le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, le misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi, nonché le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi (comma 4).

Il provvedimento di VIA, infine, è - ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 152/2006 – integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA.



Si ricorda, infine, che il **Consiglio dei Ministri** può essere investito del potere di deliberare su questioni attinenti la conclusione dei procedimenti autorizzativi ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 400/1988 e dell'articolo 14-*quinqüies*, commi 5 e 6 della legge n. 241/1990.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 400/1988, infatti, il Presidente del Consiglio può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.

Ai sensi dell'articolo 14-*quinqüies* della legge n. 241/1990, inoltre, qualora un'amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili quali l'ambiente e il paesaggio si opponga all'adozione di una determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, esaurito il tentativo di addivenire ad un'intesa, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

L'articolo 7 del D.L. n. 50/2022 ha precisato che, nei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le **deliberazioni** del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi della legge n. 400/1988 sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA. Inoltre, tali deliberazioni, così come quelle adottate in caso di opposizione alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi,

confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, da concludersi a cura dell'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può chiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato, ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito di un **provvedimento unico in materia ambientale comprensivo** di altre autorizzazioni ambientali quali l'autorizzazione paesaggistica, l'autorizzazione culturale o quella riguardante il vincolo idrogeologico.

In tal caso, l'autorità competente ha dieci giorni di tempo dalla presentazione dell'istanza per verificare l'avvenuto pagamento del contributo amministrativo, pubblicare *on line* e trasmettere la documentazione ricevuta alle amministrazioni interessate. Queste hanno trenta giorni per chiedere eventualmente integrazioni documentali, da rendere entro i successivi trenta giorni. La consultazione pubblica si svolge, in questa ipotesi, per sessanta giorni anche nel caso di progetti di impianti da fonti rinnovabili. Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria. Contestualmente può chiedere eventuali integrazioni al proponente, da rendere entro i quindici giorni seguenti (salvo richiesta di sospensione per un periodo fino a novanta giorni), altrimenti il procedimento si intende archiviato. L'autorità competente pubblica, quindi, le integrazioni sul sito internet e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito internet. La consultazione pubblica sulle modifiche o integrazioni apportate dura trenta giorni.

La conferenza di servizi è tenuta a concludere i lavori entro duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico (comma 8).

Di seguito una tabella riassuntiva della tempistica con cui sono stati emanati i **provvedimenti di VIA statale e i provvedimenti unici in materia ambientale** su impianti alimentati da fonti rinnovabili o di accumulo idroelettrico adottati nel 2023.

Provvedimenti di VIA statale

| Data e numero del provvedimento | Tipo di atto | Progetto | Esito | Data avvio | Durata della procedura (giorni) |
|--|---------------------|--|--------------|-------------------|--|
| 12/06/2023 DM-2023-0000284 | dm | Impianto agrivoltaico (38,27 MW) | positivo | 10/01/2022 | 518 |
| 15/05/2023 MASE 2023-0078400 | dpcm | Impianto agrofotovoltaico (20MW) | positivo | 6/12/2022 | 160 |
| 12/05/2023 MASE-2023-0077324 | dpcm | Impianto agrivoltaico (47,83MW) | positivo | 15/10/2021 | 574 |
| 12/05/2023 MASE-2023-0077235 | dpcm | Impianto agrovoltaico (26,59MW) | positivo | 10/11/2021 | 548 |
| 12/05/2023 MASE-2023-0077267 | dpcm | Impianto agrivoltaico (42,98MW) | positivo | 15/09/2021 | 604 |
| 12/05/2023 MASE-2023-0077274 | dpcm | impianto agri-voltaico (57,44MW) | positivo | 15/10/2021 | 574 |
| 12/05/2023 MASE-2023-0077294 | dpcm | impianto agrovoltaico (52,47MW) | positivo | 05/08/2021 | 645 |
| 12/05/2023 MASE-2023-0077299 | dpcm | impianto agri-voltaico (81MW) | positivo | 15/10/2021 | 574 |
| 12/05/2023 MASE-2023-0077332 | dpcm | impianto agrovoltaico (40,1MW) | positivo | 19/11/2021 | 539 |
| 12/05/2023 MASE-2023-0077333 | dpcm | impianto fotovoltaico con integrazione agricola (10,275MW) | positivo | 04/08/2021 | 646 |
| 12/05/2023 MASE-2023-0077352 | dpcm | impianto agri-voltaico (17,44MW) | positivo | 15/10/2021 | 574 |
| 12/05/2023 MASE-2023-0077584 | dpcm | impianto Agri-Naturalistico-Voltaico (99,42MW) | positivo | 22/09/2021 | 597 |
| 12/05/2023 MASE-2023-0077585 | dpcm | impianto agrivoltaico (48,63MW) | positivo | 04/11/2021 | 554 |
| 12/05/2023 MASE 2023-0077590 | dpcm | Progetto agrivoltaico (48,278MW) | positivo | 03/08/2021 | 647 |
| 05/05/2023 DM 2023-0000221 | dm | impianto agro-fotovoltaico (98,439MW) | positivo | 04/11/2021 | 547 |
| 27/03/2023 DM 2023-0000147 | dm | impianto agro-fotovoltaico (15,19MW) | positivo | 22/12/2021 | 460 |
| 13/03/2023 MiTE 2023-0036881* | dpcm | Rifacimento parco eolico (69,84MW) | positivo | 12/08/2019 | 1309 |
| 02/03/2023 DM-2023-0000123* | dm | Parco eolico (34MW) | positivo | 22/01/2020 | 1135 |
| 02/03/2023 DM-2023-0000127 | dm | Impianto fotovoltaico (18,77MW) | positivo | 02/09/2021 | 546 |

| Data e numero del provvedimento | Tipo di atto | Progetto | Esito | Data avvio | Durata della procedura (giorni) |
|---------------------------------|--------------|--|----------|------------|---------------------------------|
| 27/02/2023 MiTE-2023-0028257 | dpcm | Impianto di accumulo idroelettrico (212MW) | positivo | 03/09/2021 | 542 |
| 22/02/2023 DM-2023-0000103* | dm | Parco eolico (62,7MW) | negativo | 04/08/2020 | 932 |
| 10/02/2023 DM 2023-0000087 | dm | Impianti fotovoltaici (12,2MW) | positivo | 22/09/2021 | 506 |
| 02/02/2023 DM-2023-0000063* | dm | Parco eolico (49,5MW) | negativo | 09/09/2020 | 876 |
| 27/01/2023 DM-2023-0000039 | dm | impianto fotovoltaico (77,27MW) | positivo | 20/08/2021 | 525 |
| 26/01/2023 DM-2023-0000032 | dm | Parco eolico (69,6MW) | negativo | 05/03/2021 | 692 |
| 26/01/2023 DM-2023-0000033* | dm | Parco eolico (60MW) e batterie (30MW) | negativo | 12/10/2020 | 836 |
| 25/01/2023 DM-2023-0000024 | dm | Parco agrivoltaico (38,79 MW) con sistema di accumulo (17MW) | positivo | 10/03/2022 | 321 |
| 10/01/2023 DM-2023-0000004 | dm | Impianto eolico (48 MW) | negativo | 24/03/2021 | 657 |
| Durata media | | | | | 630 |

*Istruttoria a cura della Commissione tecnica VIA-VAS

Provvedimenti unici in materia ambientale


| Data e numero del provvedimento | Tipo di atto | Progetto | Esito | Data avvio | Durata procedura (giorni) |
|---------------------------------|--------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|
| 15/03/2023 DM-2023-0000140* | dm | Impianto eolico (62,4 MW) | positivo | 27/12/2019 | 1174 |
| 10/01/2023 DM-2023-0000002* | dm | Impianto eolico (30,1 MW) | negativo | 16/07/2020 | 908 |
| Durata media | | | | | 1041 |

*Istruttoria a cura della Commissione tecnica VIA-VAS

Come anzidetto, qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi richiesti vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi in base alla disciplina del **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)** contenuta all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In tal caso, il proponente allega all'istanza la documentazione per il rilascio degli atti di assenso richiesti dalle normative di settore (comma 1). Entro dieci giorni, l'autorità competente verifica il pagamento del

contributo amministrativo e comunica alle amministrazioni interessate l'avvenuta pubblicazione della domanda nel proprio sito web (comma 2). Entro trenta giorni dalla pubblicazione, le amministrazioni verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine di massimo trenta giorni per le eventuali integrazioni (comma 3). Viene, quindi avviata la consultazione pubblica per la durata di trenta giorni (comma 4). Entro i successivi trenta giorni, l'autorità competente può chiedere al proponente integrazioni, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la loro trasmissione, salvo non chieda a tal fine la sospensione per un massimo di 180 giorni (decorsi inutilmente tali termini, l'istanza si intende ritirata). La documentazione integrativa è, quindi, pubblicata on line per una nuova consultazione della durata di quindici giorni. Entro dieci giorni dal termine per richiedere integrazioni o dal ricevimento delle integrazioni, l'autorità competente indice una conferenza di servizi in modalità sincrona, affinché le amministrazioni chiamate a rilasciare un atto di assenso si esprimano (comma 5). È previsto (art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006) che i lavori debbano concludersi nei successivi novanta giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e **comprende**, recandone l'indicazione esplicita, il **provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto**. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.



L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE PER GLI IMPIANTI IVI LOCALIZZATI

Il D.Lgs. n. 199/2021 reca, all'articolo 20, una **disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee** per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; prevede poi, all'articolo 22, semplificazioni amministrative in relazione agli impianti ivi localizzati.

In particolare, il comma 1 rinvia ad uno o più **decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**, di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione di **principi e criteri** omogenei per l'individuazione, con **successive leggi regionali**, delle superfici e delle aree idonee e non all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Si riportano di seguito gli obiettivi indicati attualmente dal PNIEC approvato a dicembre 2019, ricordando, tuttavia, che essi dovranno essere aggiornati, alla luce dei più ambiziosi obiettivi previsti a livello europeo dal cd "Green Deal".

| Fonte | Dato effettivo 2017 (GW) | Dato effettivo 2021 (GW) | Obiettivo PNIEC 2030 (GW) |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Idrica | 18,86 | 19,17 | 19,2 |
| Geotermica | 0,81 | 0,82 | 0,95 |
| Eolica | 9,77 | 11,29 | 19,3 |
| Bioenergie | 4,13 | 4,11 | 3,76 |
| Solare | 19,68 | 22,59 | 52 |
| | 53,26 | 57,98 | 95,21 |

Nelle more della definizione da parte delle regioni delle aree idonee, il comma 8 individua alcune aree da considerarsi tali ai fini dell'applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa di settore.

La classificazione data dal comma 8 acquisisce ora rilievo ai fini della successiva definizione delle aree idonee, giacché l'articolo 20, comma 1, come modificato dall'articolo 47 del D.L. n. 13/2023, prevede che i decreti recanti i criteri per l'individuazione delle aree idonee dovranno tener conto anche delle aree definite idonee ai sensi del successivo comma 8.

Detto comma, oggetto di numerose modifiche e integrazioni nel corso degli ultimi mesi, prevede siano aree idonee, in via generale:

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati **interventi di modifica**, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, **eventualmente abbinati a sistemi di accumulo**, che non comportino una **variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento**. Detto limite percentuale non si applica per gli **impianti fotovoltaici**⁸);
- le aree dei siti oggetto di **bonifica**;
- le **cave e miniere** cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- i **siti e gli impianti** nelle disponibilità delle **società** del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di **infrastrutture ferroviarie** nonché delle società concessionarie **autostradali**;
- i **siti e gli impianti** nella disponibilità delle **società di gestione aeroportuale** all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- le **aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela culturale o paesaggistica**, incluse le zone gravate da usi civici, né ricadono **nella fascia di rispetto** dei beni sottoposti a tutela, determinata considerando una **distanza** dal perimetro di beni sottoposti a tutela di **tre chilometri** per gli impianti **eolici** e di **cinquecento metri** per gli **impianti fotovoltaici**;
- esclusivamente **per** gli impianti **fotovoltaici** e per gli impianti di produzione di **biometano**, **in assenza di vincoli** ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di **beni culturali**:
 - le **aree classificate agricole**, racchiuse in un perimetro i cui punti distino **non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale**, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le **cave e le miniere**;

⁸ In relazione agli impianti fotovoltaici, l'articolo 20, comma 8, let. a) prevede che "la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1), che tuttavia non pare indicare un limite alla variazione dell'area occupata, giacché definisce aree idonee anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere"

- le **aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti**, nonché le **aree classificate agricole** racchiuse in un perimetro i cui punti distino **non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento**;
- le **aree adiacenti alla rete autostradale** entro una distanza non superiore a **300 metri**.

Le **semplificazioni** previste per l'autorizzazione di impianti localizzati in aree idonee dall'articolo 22 sono:

- il **carattere obbligatorio e non vincolante del parere** dell'autorità competente in materia **paesaggistica**, anche ai fini della VIA. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (art. 22, comma 1, let. *a*);
- la **riduzione di un terzo dei termini** delle procedure di autorizzazione (art. 22, comma 1, let. *b*).

Dette semplificazioni si applicano anche:

- alle **infrastrutture elettriche interrato** di connessione degli impianti, a prescindere dalla loro ubicazione (art. 22, comma 1-*ter*);
- alle **altre infrastrutture elettriche di connessione** (linee aree e, eventualmente, stazioni o cabine o loro porzioni), nonché a quelle necessarie per lo **sviluppo della rete** di trasmissione nazionale strettamente **funzionale** all'incremento dell'energia producibile da fonti **rinnovabili**, purché ricadenti **in aree idonee** (art. 22, comma 1-*bis*).

Una disciplina a parte è prevista per l'individuazione delle **aree idonee** all'installazione di **impianti off-shore**, demandata dall'articolo 23, comma 2 ai **Piani di gestione dello spazio marittimo** redatti ai sensi del D.Lgs. n. 201/2016 e del dpcm 1° dicembre 2017 da un Comitato tecnico cui partecipano rappresentanti del Governo e della Regione interessata ed approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (a dicembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato il report della consultazione pubblica ai fini dell'adozione dei piani, chiusasi ad ottobre 2022. Il report è disponibile [qui](#)). Nelle more dell'adozione di tali piani, il successivo comma 3 dispone siano considerate idonee:

- le **piattaforme petrolifere in disuso e l'area distante 2 miglia nautiche** da ciascuna piattaforma;
- i **porti, per impianti eolici fino a 100 MW** di potenza installata, previa eventuale variante del Piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta.

Nei procedimenti di autorizzazione di impianti *off-shore* in aree idonee o comunque in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti *off-shore*, si applica la **riduzione di un terzo dei termini procedurali** e l'autorità competente **in materia paesaggistica** si esprime con **parere obbligatorio non vincolante**, individuando, ove necessario, prescrizioni specifiche finalizzate al miglior inserimento nel paesaggio e alla tutela di beni di interesse archeologico.

LE PROCEDURE APPLICABILI PER FONTE DI ENERGIA

I. Gli impianti fotovoltaici

Interventi sottoposti a semplice comunicazione

Il novero degli impianti fotovoltaici realizzabili mediante semplice comunicazione è stato ampliato dalle disposizioni succedutesi e stratificatesi in materia, fino a comprendere, di fatto:

- tutti gli **impianti realizzati su edifici** e manufatti fuori terra, unitamente alle relative **opere di connessione**, nonché
- **gli impianti a terra e le relative opere connesse realizzati in aree industriali, commerciali e artigianali, in cave o discariche;**
- **gli altri impianti con potenza fino a 50kW, se previsto dagli ordinamenti regionali.**

L'articolo 6, comma 11 del D.Lgs. n. 28/2011, infatti, rinvia alle Linee guida approvate con D.M. 10 settembre 2010 per l'individuazione degli impianti che possono essere realizzati previa semplice comunicazione relativa alle attività di edilizia libera e attribuisce alle **Regioni e alle Province autonome la facoltà di estendere il regime** della comunicazione agli **impianti fino a 50kW** e agli **impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza da realizzare sugli edifici.**

Il punto 12.1 delle Linee guida opera una ricognizione dei casi in cui l'ordinamento considera attività ad edilizia libera l'installazione di impianti solari fotovoltaici.

In base all'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008, sono riconducibili ad attività di edilizia libera gli interventi relativi agli impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- **impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici** esistenti con la **stessa inclinazione** e lo stesso **orientamento della falda** e i cui componenti **non modificano la sagoma degli edifici** stessi;
- la **superficie** dell'impianto non è superiore a quella del **tetto** su cui viene realizzato;
- gli interventi **non** ricadono nel campo di applicazione del **Codice dei beni culturali e del paesaggio.**

Le linee guida recano un rinvio all'**articolo 6, comma 1, let. d)** del **D.P.R. n. 380/2001**, che tuttavia risulta superato dalle modifiche

intervenute in seguito. Il medesimo articolo prevede ora, al comma 1, let. *e-quater*), che possano essere installati senza alcun titolo abilitativo i **pannelli fotovoltaici, a servizio di edifici o impianti radioelettrici, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, purché al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ossia **degli agglomerati urbani**, come individuati dagli strumenti urbanistici, che rivestono **carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale** o di porzioni di essi, comprese le aree circostanti.

Tuttavia, **l'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 28/2011**, inserito dall'art. 30 del D.L. n. 91/2014 e da ultimo modificato dagli articoli 47 e 49 del D.L. n. 13/2013, prevede ora che **l'installazione, anche nelle zone A** degli strumenti urbanistici comunali, **di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici**, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle **opere funzionali alla connessione** alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate **interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso** comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Per gli impianti installati su determinati beni a vincolo paesaggistico (precisamente ville, giardini, parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza o complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) è però richiesto il previo rilascio dell'**autorizzazione paesaggistica** da parte dell'amministrazione competente, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi ostativi, l'autorizzazione si intende rilasciata. Il termine può essere sospeso per un massimo di trenta giorni qualora la Soprintendenza rappresenti la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto. Nei **centri e nuclei storici sottoposti a vincolo paesaggistico**, per essere considerato intervento di manutenzione ordinaria, i pannelli integrati nelle coperture **non devono però essere visibili dagli spazi pubblici esterni** e dai punti di vista panoramici, **eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale**.

L'articolo 22-bis del D.Lgs. n. 199/2021, inserito dall'articolo 47, comma 1 del D.L. n. 13/2023 prevede, inoltre, che l'installazione, con qualunque modalità, **di impianti fotovoltaici su terra** e delle relative **opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a**

destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in **cave** o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata **attività di manutenzione ordinaria** e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte **salve le valutazioni ambientali** di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste. Se l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza che, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità, adotta, entro trenta giorni, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

È richiesta la semplice comunicazione anche per la realizzazione di alcune **modifiche** a impianti esistenti. Ai sensi dell'**articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011**, in particolare, sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11 gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, **non comportano variazioni delle dimensioni** fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento⁹.

Interventi sottoposti a DILA

Ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011, al di fuori degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale individuati ai sensi dell'art. 2, D.M. 1444/1968, sono realizzabili mediante DILA i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle **coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali**, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Detta norma riveste oramai una valenza residuale rispetto a quanto previsto dall'articolo 22-*bis* del D.Lgs. n. 199/2021 e dall'articolo 7-*bis* del D.Lgs. n. 28/2011 sopra commentati.

Con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 del **D.L. n. 17/2022** sono state introdotte due disposizioni, quasi identiche, che prevedono la realizzabilità mediante DILA degli **impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW e delle opere connesse localizzati in aree idonee**.

⁹ Si riporta qui quanto previsto dal quarto periodo del comma 3, in quanto comprende e precisa quanto previsto dal precedente periodo.

L'art. 12, comma 1-*bis* del D.L. n. 17/2022 (che inserisce l'articolo 4, comma 2-*bis*, nel testo del D.Lgs. n. 28/2011), precisa che per aree idonee si intendono anche quelle individuate dall'articolo 20, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021 e richiede che gli impianti siano realizzati su **terreni nella disponibilità** del proponente. La norma prevede il ricorso alla DILA anche nell'ipotesi di potenziamento, rifacimento e integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse.

L'art. 9, comma 1-*quinquies* del D.L. n. 17/2022, fa riferimento agli impianti fotovoltaici **con moduli a terra** di potenza elettrica inferiore a 1 MW, nonché alle opere connesse e alle **infrastrutture indispensabili** alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti; stabilisce che dette aree, tuttavia, non devono essere sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio e devono trovarsi al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. La DILA è da escludersi, inoltre, se sono necessarie procedure di esproprio.

Fino al 16 luglio 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*septies* del D.L. n. 50/2022, come modificato da ultimo all'articolo 7-*bis* del D.L. n. 34/2023, sono inoltre sottoposti a DILA i progetti di nuovi **impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali**, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta **per i fabbisogni** delle medesime **strutture**. Ove detti impianti siano ubicati in aree situate **nei centri storici o soggette a tutela paesaggistica**, la dichiarazione di inizio lavori asseverata è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.

Quanto alle **modifiche** sottoponibili a DILA, l'articolo 6-*bis* del D.Lgs. n. 28/2011 prevede non siano sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di inizio lavori asseverata, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:

- **impianti fotovoltaici a terra:** interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout

dell'impianto, comportano una **variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento**;

- **impianti fotovoltaici con moduli su edifici**: interventi di **sostituzione** dei moduli fotovoltaici su **edifici a uso produttivo**, nonché, per gli edifici **a uso residenziale**, interventi che **non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie** su cui i moduli sono collocati.

L'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza unificata, siano individuate le modifiche sostanziali agli impianti esistenti o ai progetti autorizzati che richiedono lo svolgimento del procedimento di autorizzazione e quelle sottoponibili a PAS. Nel caso di **interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata**, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta a DILA.

Interventi sottoposti a PAS

A meno che non si ricada nelle ipotesi per le quali è prevista la semplice comunicazione o la disciplina della dichiarazione di inizio lavori asseverata, gli impianti fotovoltaici con potenza **fino a 50 kW** sono sottoposti alla Procedura Abilitativa Semplificata di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 28/2011. Tale soglia, indicata alla tabella A allegata al D.Lgs. n. 387/2003 a cui l'articolo 12 rinvia per individuare i progetti da sottoporre ad autorizzazione unica o ad altra procedura, è stata da ultimo modificata con D.L. n. 77/2021.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 28/2011, le **Regioni e le Province autonome** possono estendere la soglia agli impianti di potenza nominale **fino ad 1 MW elettrico**, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica.

Nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021, la soglia per l'assoggettabilità a PAS degli impianti fotovoltaici è elevata a **10 MW** (art. 6, comma 9-*bis* e art. 4, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 28/2011). Detta soglia si applica in caso di costruzione e esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e

l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse.

Anche se non ricadenti in aree idonee, purché non siano localizzati in aree protette, soggette a vincolo paesaggistico o siti della rete Natura 2000, sono sottoposti a PAS **gli impianti fotovoltaici con potenza fino a 10 MW**, unitamente alle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati **in modalità flottante** sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione (art. 9-ter, comma 3, D.L. n. 17/2022).

Il D.L. n. 17/2022, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 4-bis del D.L. n. 39/2023 (in corso di conversione), rinvia ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata la definizione dei criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti fotovoltaici flottanti sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino, nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi.

L'installazione di impianti fotovoltaici in modalità flottante su specchi d'acqua su aree pubbliche o demaniali è sottoposta al preventivo rilascio di una concessione. La relativa istanza è trasmessa all'ente concedente e da questo pubblicata on line per consentire la presentazione di istanze concorrenti nei successivi trenta giorni. La concessione è rilasciata al soggetto che ha presentato l'unica istanza o quella selezionata tra più istanze concorrenti; è, tuttavia, sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione alla costruzione. Il titolare della concessione presenta istanza di PAS o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto nei successivi sessanta giorni.

L'articolo 6, comma 9-bis del D.Lgs. n. 28/2011 prevede siano sottoposti a PAS (se non assoggettabili a semplice comunicazione o DILA) anche agli **impianti agro-voltaici** di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Si osserva che in tal caso non sono previste soglie di potenza. Si ricorda che gli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65 del D.L. n. 1/2012 adottano soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

Con riguardo agli interventi di modifica di impianti esistenti o progetti autorizzati, l'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n 28/2011 rinvia a successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, l'individuazione delle **modifiche non sostanziali** da assoggettare a PAS anziché ad autorizzazione unica, fermo quanto previsto dal medesimo articolo 5 e dall'articolo 6-*bis* per le modifiche minori sottoposte a semplice comunicazione o a DILA.

Interventi sottoposti ad autorizzazione unica e a procedimento di autorizzazione unica regionale

Gli impianti di potenza superiore a **50 kW** (o superiore, fino a 1 MW, se previsto da norme regionali) non ricadenti in nessuna delle ipotesi sopra esposte nelle quali sono applicabili le disposizioni in materia di comunicazione, DILA, e PAS, sono sottoposti ad autorizzazione unica rilasciata dalla regione.

Sono inoltre sottoposte ad autorizzazione le **modifiche sostanziali** di progetti autorizzati o impianti esistenti, ossia le modifiche per le quali non è prevista la semplice comunicazione o la DILA, né siano definite non sostanziali e soggette a PAS dai decreti attuativi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2011. Resta fermo il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel caso di progetti sottoposti ad autorizzazione e a VIA regionale, l'autorizzazione unica è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione regionale.

Vengono in rilievo, quindi, le soglie previste dagli allegati alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006:

- sono sottoposti a **verifica di assoggettabilità a VIA regionale** gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a **1 MW** (Allegato IV, punto 2, lettera b));
- sono sottoposti a **VIA statale** gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a **10 MW**¹⁰.

¹⁰ Detta soglia è stata inserita dall'articolo 31, comma 6 del D.L. n. 77/2021. La potenza è calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.

Tuttavia, dette soglie sono state elevata da 1 a **10 MW** e da **10 a 20 MW** ai sensi dell'articolo 47, comma 11-*bis* del D.L. n. 13/2023, nel caso di impianti:

- **in aree idonee,**
- nelle zone e nelle aree a destinazione **industriale, artigianale e commerciale**, nonché in **discariche** o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in **cave** o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento o, comunque,
- **al di fuori delle aree sensibili e vulnerabili** individuate alla lettera *f*) dell'allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010. Queste includono i siti Unesco, le aree soggette a vincolo culturale o paesaggistico, le aree naturali protette, le zone umide di importanza internazionale, i siti Rete Natura 2000, le Important Bird Areas, le aree agricole IGP, DOC, STG, DOCG, le aree caratterizzate da dissesto o rischio idrogeologico secondo i Piani di Assetto Idrogeologico.

L'art. 31, comma 7-*bis* del D.L. n. 77/2021 già aveva previsto che la soglia di 1 MW per la verifica di assoggettabilità a VIA regionale fosse elevata a 10 MW per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle **aree dei siti di interesse nazionale**, in **aree interessate da impianti** industriali per la produzione di energia **da fonti convenzionali** ovvero in aree classificate come **industriali**.

Il medesimo D.L. n. 13/2023, infine, ha disposto, in via transitoria, fino al 30 giugno 2024, l'esenzione dalle valutazioni per i "progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica". Analoga esenzione è prevista per i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, sempre che ricadano nelle aree idonee, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Dubbi interpretativi solleva la parte del dispositivo che menziona l'inclusione di detti progetti ricadenti in aree contemplate in piani e programmi sottoposti positivamente a VAS. Da un'interpretazione letterale,

parrebbe riferirsi alle aree idonee, che tuttavia sono definite dall'articolo 20, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021, in via transitoria, e saranno stabilite a regime con leggi regionali, che non dovranno comunque essere sottoposte a VAS.

Si riporta di seguito un quadro riepilogativo semplificato delle procedure autorizzative applicabili nelle ipotesi più comuni.

| NUOVI IMPIANTI | PROCEDURA PREVISTA |
|--|--------------------------------|
| Impianti integrati su edifici e manufatti | Comunicazione |
| Impianti a terra e le relative opere connesse realizzati in aree industriali, commerciali e artigianali, in cave o discariche | Comunicazione |
| Altri impianti con potenza fino a 50kW, se previsto dagli ordinamenti regionali | Comunicazione |
| Impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW e opere connesse localizzati in aree idonee | DILA |
| Altri impianti fotovoltaici con potenza fino a 50 kW (o 1 MW se previsto dagli ordinamenti regionali) | PAS |
| Impianti fotovoltaici con potenza fino a 10 MW localizzati in aree idonee | PAS |
| Impianti fotovoltaici con potenza fino a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici | PAS |
| Impianti agro-voltaici che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale | PAS |
| Altri impianti di potenza superiore a 1 MW sottoposti a VIA regionale | PAUR |
| Altri impianti di potenza superiore a 50 KW non sottoposti a VIA regionale o sottoposti a VIA statale | Autorizzazione unica regionale |

| MODIFICHE | PROCEDURA PREVISTA |
|--|---|
| Interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati | DILA |
| Interventi su impianti a terra che comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento | DILA |
| Altre modifiche non sostanziali | PAS |
| Modifiche sostanziali | Autorizzazione unica (PAUR se soggetti a VIA regionale) |

II. Gli impianti eolici

Interventi sottoposti a semplice comunicazione

L'articolo 6, comma 11 del D.Lgs. n. 28/2011 rinvia ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per l'individuazione dei progetti realizzabili previa comunicazione relativa alle attività in edilizia libera.

Questi comprendono, per quanto riguarda gli impianti eolici, quelli già indicati all'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008, ossia

- i **singoli generatori eolici** installati **sui tetti** degli edifici esistenti con **altezza** complessiva non superiore a **1,5 metri** e **diametro** non superiore a **un metro**, in aree non vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
- le **torri anemometriche** finalizzate alla misurazione temporanea del vento (**fino a tre anni**, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi entro il mese successivo) realizzate mediante strutture amovibili, in aree non soggette a vincolo o a tutela.

Si ricorda che le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale **fino a 50 kW** (art. 6, comma 11 del D.Lgs. n. 28/2011).

L'articolo 49 del D.L. n. 13/2023 ha, infine, equiparato ad interventi di manutenzione ordinaria, non subordinati all'acquisizione di permessi,

autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e paesaggistici, gli interventi di installazione, con qualunque modalità, di **impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW**, posti al di **fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000**.

Qualora gli impianti ricadano in **centri urbani** di interesse storico artistico, ambientale o **aree** totalmente o parzialmente **edificate** (trattasi delle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444¹¹, essi non possono avere un'altezza superiore a **cinque metri**.

Nelle ville, nei giardini, nei parchi, nei complessi di cose immobili (es. centri e nuclei storici) soggetti a vincolo paesaggistico, l'installazione richiede comunque il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente entro quarantacinque giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di quarantacinque giorni può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità paesaggistica competente rappresenti la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. **Nei complessi di cose immobili (es. centri e nuclei storici)** sottoposte a vincolo paesaggistico, **gli impianti non possono essere visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici**.

Con riguardo alle **modifiche** a progetti o impianti esistenti, l'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011 afferma che sono realizzabili previa semplice comunicazione gli **interventi** che, **a prescindere dalla potenza nominale risultante**, vengono realizzati **nello stesso sito** dell'impianto eolico¹² e che comportano una **riduzione minima del numero degli**

¹¹ Le zone territoriali A) sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. Le zone territoriali B) sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

¹² Per 'sito dell'impianto eolico' si intende, ai sensi dell'articolo 5, comma 3-*bis* del D.Lgs. n. 28/2011:

- nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
- nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni.

aerogeneratori¹³ rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere **un'altezza massima**, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale¹⁴, **non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente.**

Interventi sottoposti a DILA

L'articolo 6-bis del D.Lgs. n. 28/2011 assoggetta a dichiarazione di inizio lavori asseverata e prevede l'esenzione dalle valutazioni ambientali e paesaggistiche per alcune modifiche a impianti esistenti e progetti autorizzati. Trattasi in particolare:

- degli interventi consistenti nella **sostituzione della tipologia di rotore** che comportano una **variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie** di servizio non superiore in ciascun caso al **20 per cento** e
- degli interventi che comportano una **riduzione di superficie o di volume**, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori.

¹³ Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende, ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter del D.Lgs. n. 28/2011:

- nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n1 * 2/3$ e $n1 * d1 / (d2 - d1)$;
- nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n1 * d1 / d2$ arrotondato per eccesso dove:
 - d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
 - n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
 - d2: diametro nuovi rotori;
 - h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.

¹⁴ Per 'altezza massima dei nuovi aerogeneratori' (h2) raggiungibile dall'estremità delle pale si intende, ai sensi dell'articolo 5, comma 3-quater del D.Lgs. n. 28/2011, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): $h2 = h1 * (d2 / d1)$.

L'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza unificata, siano individuate le modifiche sostanziali agli impianti esistenti o ai progetti autorizzati che richiedono lo svolgimento del procedimento di autorizzazione e quelle sottoponibili a PAS. Nel caso di **interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata**, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta a **DILA**.

Impianti sottoposti a PAS

A meno che non si ricada nelle ipotesi per le quali è prevista la semplice comunicazione o la disciplina della dichiarazione di inizio lavori asseverata, **gli impianti eolici con potenza fino a 60 kW** sono sottoposti alla Procedura Abilitativa Semplificata di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 28/2011.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 28/2011, le **Regioni e le Province autonome** possono estendere la soglia agli impianti di potenza nominale **fino ad 1 MW** elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica.

Con riguardo agli interventi di modifica di impianti esistenti o progetti autorizzati, l'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011 rinvia a successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, l'individuazione delle **modifiche non sostanziali** da assoggettare a PAS anziché ad autorizzazione unica, fermo quanto previsto per gli interventi già sottoposti dal medesimo articolo 5 e dall'articolo 6-bis a semplice comunicazione o a DILA.

Impianti sottoposti ad autorizzazione unica e a procedimento di autorizzazione unica regionale

Gli impianti su **terraferma** di potenza superiore a **60 kW** (o superiore, fino a 1 MW, se previsto da norme regionali) non ricadenti nelle ipotesi sopra esposte nelle quali sono applicabili le disposizioni in materia di comunicazione, DILA, e PAS, sono sottoposti ad autorizzazione unica rilasciata dalla **regione**. Sono autorizzati dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** anche **tutti gli impianti off-shore**, di concerto

con il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'autorizzazione degli impianti *off-shore* comprende anche il rilascio della concessione d'uso del demanio marittimo.

Il procedimento di autorizzazione unica consente al proponente di richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del **vincolo preordinato all'esproprio** delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse.

Nel caso di progetti sottoposti ad autorizzazione e a VIA regionale, l'autorizzazione unica è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione regionale.

Vengono in rilievo, quindi, le soglie previste dagli allegati alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006:

- sono sottoposti a **verifica di assoggettabilità a VIA regionale** gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva **superiore a 1 MW**;
- sono sottoposti a **VIA statale**:
 - **gli Impianti eolici** per la produzione di energia elettrica ubicati **in mare**;
 - **gli impianti eolici** per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva **superiore a 30 MW**¹⁵.

L'articolo 47, comma 1-*bis* del D.L. n. 13/2023 prevede siano esenti dalla VIA fino al 30 giugno 2024:

- i progetti di impianti offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadano nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica;
- i progetti di repowering che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee (...) contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica (art. 47, comma 1-*bis*, D.L. n. 13/2023).

Sono inoltre sottoposte ad autorizzazione le **modifiche sostanziali** di progetti autorizzati o impianti esistenti, ossia le modifiche per le quali non è prevista la semplice comunicazione o la DILA, né siano definite non

¹⁵ La potenza è calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale

sostanziali e soggette a PAS dai decreti attuativi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2011. Resta fermo il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si riporta di seguito un quadro riepilogativo semplificato delle procedure autorizzative applicabili nelle ipotesi più comuni.

| NUOVI IMPIANTI | PROCEDURA APPLICABILE |
|---|--|
| Impianti con potenza fino a 20 kW, al di fuori di aree protette o Rete Natura 2000 | Comunicazione |
| Singoli generatori installati sui tetti di altezza fino a 1,5 metro e diametro fino a un metro | Comunicazione |
| Torri anemometriche per la misurazione temporanea del vento realizzate mediante strutture amovibili | Comunicazione |
| Impianti con potenza fino a 50 kW (ove le leggi regionali lo prevedano) | Comunicazione |
| Impianti con potenza fino a 60 Kw (1 MW se previsto con legge regionale) | PAS |
| Impianti eolici con potenza fino a 1 MW (ove le leggi regionali non prevedano la PAS) | Autorizzazione unica regionale |
| Impianti con potenza da 1 a 30 MW per i quali la verifica di assoggettabilità a VIA regionale ha esito positivo (dunque è richiesta la VIA) | PAUR |
| Impianti con potenza da 1 a 30 MW per i quali la verifica di assoggettabilità a VIA regionale ha esito negativo | Autorizzazione unica regionale |
| Impianti con potenza superiore a 30 MW | Autorizzazione unica regionale e VIA statale |
| Impianti <i>off-shore</i> | Autorizzazione unica statale |

| MODIFICHE AD IMPIANTI | PROCEDURA APPLICABILE |
|---|--|
| Interventi che, a prescindere dalla potenza risultante, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati | Comunicazione |
| Sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento | DILA |
| Riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori | DILA |
| Interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata | DILA |
| Altre modifiche non sostanziali | PAS |
| Modifiche sostanziali | Autorizzazione unica o PAUR (specularmente a quanto previsto per i nuovi impianti) |

III. Gli impianti a biomasse e biogas

Impianti sottoposti a semplice comunicazione

L'articolo 6, comma 11 del D.Lgs. n. 28/2011 rinvia ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per l'individuazione dei progetti realizzabili previa comunicazione relativa alle attività in edilizia libera.

Questi comprendono gli impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas:

- **operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50kWe** (microcogenerazione), come già previsto dall'articolo 27, comma 20 della legge n. 99/2009, oppure
- **realizzati in edifici esistenti**, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione **compatibile con il regime di scambio sul posto**.

Si ricorda che le **Regioni e le Province autonome** possono estendere il regime della comunicazione a tutti i progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale **fino a 50 kW** (art. 6, comma 11 del D.Lgs. n. 28/2011).

Impianti sottoposti a DILA

L'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza unificata, siano individuate le modifiche sostanziali agli impianti esistenti o ai progetti autorizzati che richiedono lo svolgimento del procedimento di autorizzazione e quelle non sostanziali sottoponibili a PAS. Nel caso di **interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata**, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta a DILA.

Impianti sottoposti a PAS

A meno che non si ricada nelle ipotesi per le quali è prevista la semplice comunicazione o la disciplina della dichiarazione di inizio lavori asseverata, sono sottoposti alla Procedura Abilitativa Semplificata di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 28/2011 gli **impianti alimentati da biomasse con potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 300 kW** (allegato II al D.L. n. 77/2021, recante la nuova Tabella A allegata all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. n. 28/2011, le **Regioni e le Province autonome** possono estendere la soglia agli impianti di potenza nominale **fino ad 1 MW** elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica.

Come anzidetto, riguardo agli interventi di modifica di impianti esistenti o progetti autorizzati, l'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011 rinvia a successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, l'individuazione delle **modifiche non sostanziali** da assoggettare a PAS anziché ad autorizzazione unica, fermo quanto previsto per gli interventi sottoposti a DILA.

Impianti sottoposti ad autorizzazione unica e a procedimento di autorizzazione unica regionale

Gli impianti alimentati da **biomasse** di potenza superiore a **200 kW** (o superiore, fino a 1 MW, se previsto da norme regionali) e gli impianti alimentati da **gas di discarica, gas residuati** dai processi di depurazione e da **biogas** di potenza superiore a **300 kW** (o superiore, fino a 1 MW, se previsto da norme regionali) sono sottoposti ad autorizzazione unica rilasciata dalla **regione** o, per gli impianti di potenza **termica** superiore a **300 MW**, dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**.

Il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

Sono inoltre sottoposte ad autorizzazione le **modifiche sostanziali** di progetti autorizzati o impianti esistenti, ossia le modifiche per le quali non è prevista la semplice comunicazione o la DILA, né siano definite non sostanziali e soggette a PAS dai decreti attuativi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2011. Resta fermo il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel caso di progetti sottoposti ad autorizzazione ed a VIA regionale, l'autorizzazione unica è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione regionale.

Possono rilevare, a tal proposito, per determinate tipologie di impianto, alcune voci agli allegati III e IV per stabilire la necessità della **VIA regionale o della verifica ad assoggettabilità a VIA regionale**. Tra questi, in particolare, gli **impianti di smaltimento di rifiuti** di cui alle lettere da

m) a q) dell'allegato III e di cui alle lettere za) e zb) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, inoltre:

- sono sottoposti a **verifica di assoggettabilità a VIA statale** gli impianti termici per la produzione di energia elettrica con potenza termica complessiva superiore a **50 MW**;
- sono sottoposti a **VIA statale** gli impianti termici per la produzione di energia elettrica con potenza termica complessiva superiore a **150 MW**.

In alcune ipotesi è richiesto, inoltre, il rilascio dell'**autorizzazione integrata ambientale**. Essa è rilasciata dalla regione nel caso, ad esempio, di nuovi impianti o modifiche a impianti di combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW (art. 6, comma 13 e allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006). È rilasciata, invece, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in caso di centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW.

L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) – disciplinata dalla parte II del D.Lgs. 152/2006, in particolare dal titolo III-bis di tale parte, costituito dagli articoli da 29-bis a 29-quattordicesime – ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività industriali elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente.

Sono soggette ad AIA le installazioni che svolgono attività rientranti tra quelle elencate dal citato Allegato VIII, nonché le modifiche sostanziali degli impianti di tali installazioni.

L'art. 7 del Codice precisa che:

- sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII alla parte II del Codice e loro modifiche sostanziali. In tal caso l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.

In base al disposto dell'art. 29-*quater*, comma 10, del Codice, l'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro 150 giorni dalla presentazione della domanda.

L'art. 29-*octies* prevede che il riesame dell'AIA avvenga al verificarsi di alcuni eventi (per esempio quando le migliori tecniche disponibili hanno subito

modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni) e, in ogni caso, quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.

Quando un progetto è sottoposto a VIA statale, infine, si rammenta che l'AIA rientra tra i titoli che possono essere richiesti nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 27 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini dell'adozione del Provvedimento unico in materia ambientale.

IV. Gli impianti geotermoelettrici

I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale e locale

L'esercizio di un impianto geotermoelettrico richiede la previa concessione di coltivazione per risorse geotermiche.

Sono **d'interesse nazionale**, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 22/2010:

- le **risorse geotermiche ad alta entalpia**, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di **almeno 20 MW termici**, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi (comma 3);
- le **risorse geotermiche** economicamente utilizzabili rinvenute **in aree marine** (comma 3);
- i **fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione**, su tutto il territorio nazionale, **di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza**, e comunque con emissioni di processo nulle, **con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale**, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW (comma 3-bis). Il limite di 5 MW è determinato in funzione dell'energia immessa

nel sistema elettrico, che non può in nessun caso essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui (comma 3-*bis*.1).

Sono, invece, **di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia**, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, **di potenza inferiore a 20 MW** ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.

Le **regioni o gli enti da esse delegati** sono di norma competenti al rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale **sulla terraferma** (art. 34 del D.Lgs. n. 112/1998).

Il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** è competente al rilascio dei permessi e delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche **in mare** previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), nonché, d'intesa con la regione interessata, in relazione agli **impianti geotermici pilota** (art. 1, comma 3-*bis*, D.Lgs. n. 22/2010).

Il **permesso di ricerca**, che ha carattere esclusivo, è rilasciato ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2010 dall'autorità competente contestualmente all'approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed a seguito di un procedimento unico. Può coprire aree di terra o di mare con superficie massima di 300 chilometri quadrati ed ha una durata massima del permesso di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio (art. 4, D.Lgs. n. 22/2010)

La domanda, ai sensi del citato articolo 3, è pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla Regione o, in caso di competenza statale, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.

Se nei successivi sessanta giorni pervengono domande concorrenti, riferite alla medesima area, l'autorità competente effettua una selezione sulla base di criteri di tipo ambientale, della competenza ed esperienza del proponente, della completezza e razionalità del programma dei lavori di ricerca proposto e degli altri criteri indicati dal citato articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2010.

Il permesso di ricerca è rilasciato a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta.

L'attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali, ivi comprese le **risorse geotermiche**, con esclusione degli impianti geotermici pilota, è – infatti – sottoposta a **verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale regionale**. Nel caso di progetti sottoposti ad autorizzazione e – in esito alla verifica di assoggettabilità – a VIA

regionale, la concessione è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione regionale di cui all'articolo 27 del D.Lgs. n. 152/2006.

Sono sottoposti, invece, a **VIA statale** le **attività di ricerca di risorse geotermiche in mare**, nonché gli impianti geotermici pilota.

Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione od ente da essa delegato, nel caso di rinvenimento sulla terraferma ed al Ministero dello sviluppo economico nel caso di rinvenimento in mare (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 22/2010). L'autorità competente riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne dà immediata comunicazione pubblica nel Bollettino Ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa e nel BUIG (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 22/2010).

Entro sei mesi dal riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute, il titolare del permesso ha il diritto di presentare **domanda di concessione** di coltivazione all'autorità competente (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 22/2010). Trascorso inutilmente tale termine, la concessione può essere richiesta da altri operatori; in tal caso, è data pubblicazione della prima domanda nel BUR o del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e sono ammesse le domande concorrenti pervenute nei successivi sessanta giorni (art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 22/2010). L'autorità competente seleziona la domanda sulla base del programma dei lavori proposto, di criteri ambientali e delle garanzie offerte in termini di competenza ed esperienza (art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 22/2010).

La **concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche** è rilasciata, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 22/2010, dall'autorità competente, con provvedimento che comprende l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, a seguito dell'esito positivo di un procedimento unico cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate.

Il suo rilascio è subordinato all'esito positivo della **procedura di valutazione di impatto ambientale**, laddove prevista dalla normativa vigente. Sono, infatti, sottoposti a **VIA regionale** le attività di **coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche**, con esclusione degli impianti geotermici pilota.

Nel caso di progetti sottoposti ad autorizzazione e a VIA regionale, la concessione è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione regionale di cui all'articolo 27 del D.Lgs. n. 152/2006.

È richiesta, invece, la **VIA statale** per le attività di coltivazione di **risorse geotermiche in mare**, nonché per gli **impianti geotermici pilota**.

La concessione di coltivazione costituisce, ove occorra, **variante allo strumento urbanistico** (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 22/2010) e ha durata trentennale (art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 22/2010)

Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili e laddove necessario è apposto il **vincolo preordinato all'esproprio** con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte dell'autorità competente (art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 22/2010).

Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di risorse geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorità marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale (art. 15, comma 4, D.Lgs. n. 22/2010).

Le piccole utilizzazioni locali

Sono definite **piccole utilizzazioni locali di calore geotermico**, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 22/2010, quelle che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- consentono la realizzazione di impianti di **potenza inferiore a 2 MW termici**, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;
- sono ottenute mediante l'esecuzione di **pozzi di profondità fino a 400 metri** per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.

Esse sono **concesse dalle regioni** territorialmente competenti.

Le piccole utilizzazioni locali sono assoggettate alla **procedura abilitativa semplificata se il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restano confinati nell'ambito della falda superficiale**, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili (art. 10, comma 4-*bis* del D.Lgs. n. 22/2010, inserito dall'articolo 51 del D.L. n. 104/2020).

Le piccole utilizzazioni locali assoggettabili alla PAS, nonché gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono **escluse dalle procedure**

regionali di verifica di assoggettabilità ambientale (art. 10, comma 7-*bis* del D.Lgs. n. 22/2010)

Impianti sottoposti a semplice comunicazione

L'articolo 6, comma 11 del D.Lgs. n. 28/2011 rinvia ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per l'individuazione dei progetti realizzabili previa comunicazione relativa alle attività in edilizia libera.

Questi comprendono gli **impianti geotermoelettrici** aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- **realizzati in edifici esistenti** sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
- **aventi una capacità di generazione non superiore a 200 kW di potenza di concessione.**

L'articolo 25, comma 6-*bis* del D.Lgs. n. 199/2021, aggiunto dall'articolo 15 del D.L. n. 17/2022, rinvia ad un decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.

In attuazione dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 199/2021 è stato adottato il D.M. 30 settembre 2022¹⁶.

¹⁶ Detto decreto, ritenuto che le semplificazioni previste per gli impianti geotermoelettrici dal D.M. 10 settembre 2010 potessero essere estese anche agli impianti finalizzati al solo scambio termico con il terreno senza produzione di energia elettrica, ha previsto:

- L'equiparazione ad attività di edilizia libera della realizzazione di impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:
 - le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna;
 - la potenza termica dell'impianto è inferiore a 50 kW;
 - gli impianti sono realizzati a servizio di edifici già esistenti, senza alterarne volumi e superfici, né comportando modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, o aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici.
- La PAS per gli impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:
 - le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna;

Impianti sottoposti a DILA

L'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza unificata, siano individuate le modifiche sostanziali agli impianti esistenti o ai progetti autorizzati che richiedono lo svolgimento del procedimento di autorizzazione e quelle sottoponibili a PAS. Nel caso di **interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata**, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta a DILA.

Impianti sottoposti a PAS

Come anzidetto, riguardo agli interventi di modifica di impianti esistenti o progetti autorizzati, l'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011 rinvia a successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, l'individuazione delle **modifiche non sostanziali** da assoggettare a PAS anziché ad autorizzazione unica, fermo quanto previsto per gli interventi sottoposti a DILA.

Impianti sottoposti ad autorizzazione unica e a procedimento di autorizzazione unica regionale

Gli impianti geotermoelettrici di potenza superiore a **200 kW** (o superiore, fino a 1 MW, se previsto da norme regionali) e gli impianti alimentati da **gas di discarica, gas residuati** dai processi di depurazione e da **biogas** di potenza superiore a **300 kW** (o superiore, fino a 1 MW, se previsto da norme regionali) sono sottoposti ad autorizzazione unica rilasciata dalla **regione** o, per gli impianti di potenza termica superiore a **300 MW**, dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**.

Sono inoltre sottoposte ad autorizzazione le **modifiche sostanziali** di progetti autorizzati o impianti esistenti, ossia le modifiche per le quali non è prevista la semplice comunicazione o la DILA, né siano definite non sostanziali e soggette a PAS dai decreti attuativi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2011. Resta fermo il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

-
- la potenza termica dell'impianto è inferiore a 100 kW.

V. Gli impianti idroelettrici

L'uso della risorsa idrica a fini idroelettrici tramite il rilascio delle derivazioni di acque superficiali richiede il rilascio di un atto concessorio.

La disciplina in materia è innanzitutto contenuta nel testo unico sulle acque e gli impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775).

L'articolo 6 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 distingue tra grandi e piccole derivazioni. Nel caso degli **impianti idroelettrici**, le **grandi derivazioni** sono quelle per produzione di forza motrice con **potenza nominale annua > 3000 kW**, mentre le **piccole derivazioni** sono quelle con **potenza nominale annua <3000 kW**.

Le competenze delle funzioni amministrative per il rilascio delle piccole derivazioni di acque superficiali sono state trasferite dallo Stato alle Regioni a Statuto ordinario nella prima fase di decentramento regionale avvenuta con il DPR n. 2 del 14 gennaio 1972 e il DPR n. 616 del 24 luglio 1977.

Successivamente, con il **D.lgs. n. 112/1998** sono state conferite alle **Regioni** anche le funzioni inerenti il procedimento amministrativo per le grandi derivazioni. Con riferimento alle grandi derivazioni per uso idroelettrico, il D.Lgs.n.112/1998, all'articolo 88, ha stabilito che lo Stato avrebbe fissato criteri e indirizzi per la disciplina generale nell'uso delle acque destinate a questo scopo, e, all'articolo 29, che avrebbe anche specificamente disciplinato le concessioni di grandi derivazioni a fine idroelettrico in sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE in materia di mercato interno per l'energia elettrica. Ciò è avvenuto con l'emanazione del **D.lgs. n.79 del 16 marzo 1999**, il cui **articolo 12** disciplina la materia delle **concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico**. Il **D.L. n.135/2018**, da ultimo modificato dalla **legge sulla concorrenza 2022** (L. n. 118/2021), ha apportato profonde modifiche alla disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche¹⁷.

In questa sede si descriveranno le procedure autorizzative per la costruzione degli impianti idroelettrici, nell'ambito delle quali è comunque richiesto il titolo concessorio allo sfruttamento delle acque (cfr. più nel dettaglio, *infra*).

Interventi sottoposti a semplice comunicazione

Il **punto 12.7** delle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 – come **modificato** dall'articolo 32-*bis* **del D.L. n. 77/2021** – sottopone alla sola

¹⁷ Si cita in questa premessa GSE, [Regolazione Regionale, Generazione elettrica da fonti rinnovabili](#), aggiornamento al 31 dicembre 2021.

comunicazione, come attività in edilizia libera, la realizzazione di **impianti aventi le seguenti caratteristiche**:

- **realizzati in edifici esistenti**, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
- **aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW** di potenza di concessione.

Ai sensi dell'**articolo 6, comma 11, del D.lgs. n. 28/2011**, è poi nella generale **facoltà delle Regioni e delle Province autonome** applicare il regime della **comunicazione**, e dunque qualificare come attività in edilizia libera, i progetti di **impianti** alimentati da fonti rinnovabili **con potenza nominale fino a 50 kW** fatta sempre salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche. Circa gli enti territoriali che hanno fatto ricorso a questa facoltà si rinvia a GSE, [Regolazione Regionale, Generazione elettrica da fonti rinnovabili](#), ultimo aggiornamento al 31 dicembre 2021, pag. 155.

Quanto alle modifiche degli impianti, il **D.L. n. 77/2021** (art. 32, comma 1, lett. *a*)) ha integrato l'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011 prevedendo che siano equiparati ad interventi in edilizia libera e assoggettati a **comunicazione** gli **interventi di *revamping e repowering***, da realizzare sui progetti e sugli impianti idroelettrici **che**, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, **non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi**, della **volumetria delle strutture e dell'area** destinata ad ospitare gli impianti stessi, **né delle opere connesse** a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento.

Il D.L. n. 76/2020 (articolo 56, comma 1, lett. *b*)) aveva peraltro già introdotto la comunicazione per gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse, lasciando ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale.

Interventi sottoposti a DILA

L'articolo 6-*bis* del D.Lgs. n. 28/2011 assoggetta a dichiarazione di inizio lavori asseverata e prevede l'esenzione dalle valutazioni ambientali e paesaggistiche per alcune modifiche a impianti esistenti e progetti

autorizzati. Trattasi in particolare degli **interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.**

L'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011, come anzidetto, prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza unificata, siano individuate le modifiche sostanziali agli impianti esistenti o ai progetti autorizzati che richiedono lo svolgimento del procedimento di autorizzazione e quelle sottoponibili a PAS. Nel caso di **interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata**, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta a DILA.

Interventi sottoposti a PAS

In via generale, **al di sotto** della soglia dei **100 KW**, il regime autorizzativo è della Procedura Abilitativa Semplificata **PAS**.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del D.lgs. n. 28/2011, le **Regioni e le Province autonome possono** comunque **applicare la PAS** agli impianti di **potenza nominale fino a 1 MW**, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune (essendo questo l'ente competente per la PAS), la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica. Circa gli enti territoriali che hanno fatto ricorso a questa facoltà si rinvia a GSE, [Regolazione Regionale, Generazione elettrica da fonti rinnovabili](#), ultimo aggiornamento al 31 dicembre 2021, pag. 155.

Ai sensi di quanto introdotto dal **D.L. n. 77/2021** (articolo 32, comma 1, lett. *a*) gli **interventi di modifica non sostanziale degli impianti**, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati (sempre che non ricadano nei casi assoggettati a comunicazione) alla procedura abilitativa semplificata – **PAS**.

Interventi sottoposti ad autorizzazione unica (AU)

Ai sensi del combinato disposto articolo 12, comma 5 e Tabella A del D.lgs. n. 387/2003, gli impianti di potenza superiore a **100 kW** (o superiore, fino a 1 MW, se previsto da norme regionali) non ricadenti nelle ipotesi sopra esposte nelle quali sono applicabili le disposizioni in materia di

comunicazione, sono sottoposti ad autorizzazione unica rilasciata dalla regione.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica punto 13.1. delle Linee Guida, D.M. 10 settembre 2010, deve essere corredata, tra l'altro, dalla **concessione di derivazione** d'acqua per uso idroelettrico **qualora sia stata già acquisita**.

Il procedimento di autorizzazione unica consente al proponente di richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse.

Il **punto 18.3** delle Linee guida, al fine di ridurre i tempi ed evitare duplicazioni, ha consentito alle **Regioni di individuare le più opportune forme di semplificazione e coordinamento** tra i procedimenti per il rilascio di concessioni e le valutazioni ambientali i cui esiti confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico per la costruzione dell'impianto.

Sono inoltre sottoposte ad autorizzazione le **modifiche sostanziali** di progetti autorizzati o impianti esistenti, ossia le modifiche per le quali non è prevista la semplice comunicazione o la DILA, né siano definite non sostanziali e soggette a PAS dai decreti attuativi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2011. Resta fermo il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel caso di progetti sottoposti ad autorizzazione ed a VIA regionale, l'autorizzazione unica è rilasciata nell'ambito del **procedimento unico di autorizzazione regionale**.

Vengono in rilievo, quindi, le soglie previste dagli allegati alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

Sono sottoposti a **VIA statale**, ai sensi del **punto 2 dell'allegato II del D.lgs. n.152/2006** le “centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con **potenza di concessione superiore a 30 MW** incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti”.

Sono sottoposti a **verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle regioni**, ai sensi del **D.lgs. n.152/2006, allegato IV, punto 2, lett. h)**, come modificata da ultimo dall'articolo 47, comma 11-*quater* del D.L. n. 13/2021 (L. n. 41/2013):

- **gli impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e**
- **gli impianti idroelettrici realizzati da consorzi di bonifica (di cui all'articolo 166 del D.lgs. n. 152¹⁸) su canali o condotte esistenti, senza**

¹⁸ Ai sensi di tale norma, i **consorzi di bonifica e irrigazione** possono utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, compresi la produzione di energia idroelettrica e

incremento di portata derivata (di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b, punto *i*), del D.M. 6 luglio 2012), **con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, ovvero** – secondo quanto aggiunto dal D.L. n. 13/2023 - **1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti** senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici.

Sono anche sottoposti a **verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle regioni**, ai sensi del **D.lgs. n.152/2006, allegato IV, punto 7, lett. d)**, la **derivazione di acque superficiali ed opere connesse** che prevedano derivazioni **superiori a 200 litri al secondo** o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le **trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo**.

Si riporta di seguito un quadro riepilogativo semplificato delle procedure autorizzative applicabili.

| NUOVI IMPIANTI | PROCEDURA PREVISTA |
|---|--------------------|
| Impianti aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> ▪ realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici; ▪ aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione | Comunicazione |
| Impianti alimentati da FER con potenza fino a 50 kW impianti (se previsto da Regioni e Province autonome) | Comunicazione |

l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione.

| NUOVI IMPIANTI | PROCEDURA PREVISTA |
|---|------------------------------|
| Impianti di potenza inferiore a 100 KW (fino a 1 MW se previsto da Regioni e Province autonome) | PAS |
| Impianti di potenza superiore a 100 KW non sottoposti a VIA regionale (vedi <i>infra</i>) | AU regionale |
| <p>Qualora sottoposti a VIA regionale in esito alla verifica di assoggettabilità, impianti di potenza inferiore a 30 MW e</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di potenza > 100 kW ovvero ▪ di potenza > 250 KW realizzati da consorzi di bonifica ▪ di potenza > 250 KW realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata ▪ di potenza > di 1.000 kW realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici | PAUR |
| MODIFICHE AD IMPIANTI | PROCEDURA APPLICABILE |
| Interventi di revamping e <i>repowering</i> che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. | Comunicazione |

| MODIFICHE AD IMPIANTI | PROCEDURA APPLICABILE |
|---|--|
| Interventi che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse | Comunicazione |
| Interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento | DILA |
| Interventi di modifica non sostanziale degli impianti, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati | PAS |
| Modifiche degli impianti qualificate come sostanziali ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 | Autorizzazione unica o PAUR (specularmente a quanto previsto per i nuovi impianti) |

I SISTEMI DI ACCUMULO

Le due tipologie di impianti da fonti rinnovabili più diffuse dopo l'idroelettrico e il cui contributo si prevede possa essere maggiore anche in vista del raggiungimento degli obiettivi energetico-ambientali indicati nel PNIEC sono quelli **eolici** e **fotovoltaici**, entrambi caratterizzate dalla natura intermittente del processo produttivo.

Il [PNIEC](#) al momento fissa un obiettivo di crescita della potenza installata da fonte rinnovabile al 2030 da eolico e fotovoltaico pari, rispettivamente, a 19,3 GW e a 52 GW, in crescita, rispettivamente di circa 9,5 e 32,3 GW rispetto al 2019.

La **non programmabilità** di dette fonti richiede, per garantirne l'utilizzo massivo, la realizzazione di **sistemi di accumulo** capaci di assorbire l'energia prodotta in eccesso quando la domanda è più bassa e la sua immissione in rete quando la domanda è più alta. I sistemi di accumulo svolgono quindi due funzioni: contribuiscono alla sicurezza del sistema elettrico garantendo la continuità del servizio anche nelle ore in cui la richiesta di energia elettrica è più elevata e favoriscono l'integrazione delle rinnovabili nella rete elettrica, valorizzando l'energia prodotta in eccesso nei momenti in cui la domanda è bassa.

I **pompaggi** rappresentano la prima tecnologia impiegata per l'accumulo di energia. Sono stati spesso realizzati unitamente agli impianti idroelettrici per riportare acqua nell'invaso durante le ore di basso consumo (consumando energia) e riutilizzarla nelle ore di maggior richiesta (producendo energia).

Se tradizionalmente i pompaggi, connessi agli impianti idroelettrici, sono serviti soprattutto per valorizzare la risorsa idrica aumentando la produzione durante le ore diurne (caratterizzate da alti consumi e prezzi maggiori) e consumando energia elettrica nelle ore notturne, lo sviluppo delle rinnovabili non programmabili ha fatto emergere nuove esigenze che possono essere soddisfatte anche attraverso pompaggi "puri". Per una disamina delle procedure autorizzative dei pompaggi puri si rinvia al capitolo precedente.

Un'altra tecnologia maturata, in termini di efficienza, soprattutto in questi anni è offerta dalle batterie, **sistemi di accumulo elettrochimico** che possono essere utilizzati a servizio di specifici impianti o del sistema (stand alone) attraverso la loro connessione alla rete.

Una terza tecnologia impiegabile per l'accumulo dell'energia è **l'idrogeno**. Attraverso l'elettrolisi, si consuma energia elettrica per produrre idrogeno dall'acqua (le molecole di idrogeno vengono separate da quelle di ossigeno). Il processo è noto come "*power to gas*". L'idrogeno, a quel punto, può essere utilizzato a sua volta per produrre energia elettrica, nel processo inverso denominato "*gas to power*". La tecnologia, meno matura e ritenuta ancora meno efficiente rispetto alle due precedentemente descritte, ha il pregio di offrire una risorsa impiegabile in una pluralità di ambiti: può, infatti, essere immesso nella rete gas, essere impiegato anche in alcuni processi industriali e servire come fonte di energia non elettrica. Per questo, i documenti programmatici in materia di clima ed energia ritengono che l'idrogeno possa contribuire soprattutto all'abbattimento delle emissioni nei settori "*hard to abate*" (difficilmente elettrificabili) come alcuni comparti industriali e i trasporti pesanti (che richiederebbero la realizzazione di batterie di dimensioni incompatibili con l'uso). Benché al momento si consideri l'idrogeno una tecnologia più utilmente impiegata in detti settori anziché al servizio del sistema elettrico, si illustrano di seguito le procedure autorizzative previste, in considerazione degli impieghi comunque possibili per l'integrazione delle rinnovabili nel sistema elettrico e dei possibili sviluppi che può avere, anche attraverso una sua maggiore maturazione.

Nel PNIEC è indicato un obiettivo di installazione di nuovi sistemi di accumulo, tra idroelettrico e elettrochimico, per 1 GW al 2023. Per il 2030, stime preliminari indicavano un fabbisogno, funzionale anche a contenere l'*overgeneration* da rinnovabili, intorno a 10 GW (6 GW a livello centralizzato e 4 GW di accumuli distribuiti).

Al 31 dicembre 2021, risultavano in esercizio impianti di pompaggio per una potenza installata di 7.293,5 MW (in lieve diminuzione rispetto agli anni precedenti) e 75.070 altri sistemi di accumulo (+90 per cento sul 2020) per una potenza attiva nominale complessiva pari a 407,1 MW (+124% sul 2020).

Le procedure autorizzative per la realizzazione di pompaggi puri

La più parte degli impianti di pompaggio esistenti sono stati realizzati in abbinamento ad un impianto idroelettrico. In tal caso, le opere o le modifiche relative al sistema di accumulo costituiscono parti integranti e vengono autorizzate con il medesimo titolo rilasciato per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di generazione.

Solo di recente sono state introdotte disposizioni ad hoc per disciplinare l'autonoma realizzazione di pompaggi "puri". Secondo quanto previsto dall'articolo 31-*quater* del D.L. n. 77/2021, gli **impianti di accumulo**

idroelettrico attraverso pompaggio puro sono sottoposti ad **autorizzazione unica** rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 non dalla regione, bensì dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e **d'intesa con la regione interessata**, nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico, **comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque**.

Le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimici

Al 2019, il PNIEC riportava l'avvenuta installazione di 75 MW di sistemi di accumulo elettrochimico da parte di Terna. Per il futuro, segnalava la necessità di tener conto delle nuove disposizioni UE che prevedono lo sviluppo dei sistemi di accumulo secondo logiche di mercato, limitando il ruolo dei gestori delle reti di distribuzione e di trasmissione ai casi di fallimento del mercato.

Il D.Lgs. n. 210/2021 ha, pertanto, abrogato l'articolo 36, comma 4 del D.Lgs. n. 93/2011 che consentiva a Terna la realizzazione di sistemi di accumulo diffusi mediante batterie.

Attualmente, ai sensi dell'articolo 1, commi 2-*quater* e 2-*quinquies* del D.L. n. 7/2022, introdotti dall'articolo 62 del D.L. n. 76/2020 e più volte modificati, la realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, è autorizzata in base alle seguenti procedure:

a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, **o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano potenza inferiore ai 300 MW termici in servizio**, o ubicati presso aree di **cava** o di produzione e trattamento di **idrocarburi** liquidi e gassosi **in via di dismissione**, i quali **non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza** rispetto alla situazione esistente, né richiedano **variante agli strumenti urbanistici** adottati, sono autorizzati mediante la **procedura abilitativa semplificata** comunale. **In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla lettera b);**

b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati

da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti "*stand-alone*" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante **autorizzazione unica** rilasciata dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** ai sensi dell'articolo [12](#) del [decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#). Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di **idrocarburi** liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della **disciplina vigente**;

c) gli **impianti di accumulo elettrochimico** da esercire **in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili** sono considerati **opere connesse** ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati mediante:

- **autorizzazione unica** rilasciata dalla **regione** o dalle **province delegate** o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, secondo le disposizioni di cui all'articolo [12](#) del [decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), **ove l'impianto di produzione** di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili **sia da realizzare**;
- **procedura di modifica** ai sensi dell'articolo [12, comma 3](#), del [decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), dunque secondo la disciplina dell'autorizzazione unica prevista per le modifiche sostanziali agli impianti da fonti rinnovabili, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti **l'occupazione di nuove aree** rispetto all'impianto esistente;
- **procedura abilitativa semplificata**, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.

d) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico **inferiori alla soglia di 10 MW**, ovunque ubicati, è tuttavia, **attività libera** e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso previsti in caso di vincolo culturale o paesaggistico, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche previsioni di legge vigenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi, e del nulla osta alla connessione da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del sistema di trasmissione nazionale

che, entro trenta giorni, può formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.

Gli **impianti** di accumulo elettrochimico di tipo "*stand-alone*" e le relative connessioni alla rete elettrica **non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA**, salvo che le opere di connessione non superino le soglie previste agli allegati II e II-*bis*.

Le procedure autorizzative per la produzione di idrogeno

L'art. [38 del D.lgs. n. 199/2021](#) ha disciplinato le **procedure autorizzative** per la realizzazione di **elettrolizzatori** per la **produzione di idrogeno** e per la realizzazione delle **infrastrutture connesse**, compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto. L'articolo prevede **quattro procedure diverse**, distinguendo tra:

- 1) **Elettrolizzatori di potenza inferiore o uguale a 10 MW** ovunque ubicati. La realizzazione di tale tipologia costituisce **attività di edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo**, anche nel caso in cui siano connessi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione. È comunque fatta salva l'acquisizione di atti di **assenso, pareri, autorizzazioni e nulla osta** da parte degli **enti territorialmente competenti** in materia paesaggistica, **ambientale**, di sicurezza, di prevenzione incendi e di connessione alla rete elettrica o alla rete del gas naturale (**art. 38, comma 1), let. a**).
- 2) **Elettrolizzatori e infrastrutture connesse ubicati in aree industriali o in aree ove sono situati impianti industriali** anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione. È prevista la **Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)**, se tale realizzazione
 - non comporta occupazione in estensione di tali aree, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente; e se
 - non richiede una variante agli strumenti urbanistici.

3) Elettrolizzatori *stand-alone* e infrastrutture connesse che non ricadono nelle ipotesi sub 1) e 2). Per essi è prevista l'**Autorizzazione Unica** rilasciata:

- dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** tramite **procedimento unico ambientale (PUA)** di cui all'articolo 27 del D.lgs. n. 152/2006 **quando i progetti sono sottoposti a VIA di competenza statale** sulla base delle soglie previste dall'**Allegato II** alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006.
- **dalle Regioni o Province Autonome in tutti gli altri casi.**

4) Elettrolizzatori e infrastrutture connesse da realizzare in connessione impianti di produzione di energia elettrica da FER. Essi sono autorizzati mediante **Autorizzazione Unica (AU)** di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003. Tale AU viene rilasciata:

- **dal MASE** quando gli elettrolizzatori sono funzionali a **impianti con potenza superiore a 300MW termici o a impianti di produzione di energia elettrica *off-shore*.**
- **dalle Regioni o Province Autonome in tutti gli altri casi** (tramite provvedimento autorizzativo unico regionale ai sensi dell'articolo 27-*bis* quando sottoposti a VIA regionale).

Ai sensi dell'Allegato II alla Parte Seconda del **D.Lgs. n. 152/2006**, come da ultimo integrato dal **D.L. n. 13/2023** (L. n. 41/2023, cd. D.L. "PNRR 2"), sono ora sottoposti a **valutazione di impatto ambientale di competenza statale**:

- **gli impianti per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base**, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto superiore, per l'**idrogeno**, 100 Gg/anno (milioni di chilogrammi) (**punto 6**);
- **gli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile**, ossia **impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile**, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro (**punto 6-bis, inserito dall'articolo 41, comma 1, lett. b) del D.L. n. 13/2023**).

Gli impianti di produzione e le infrastrutture di trasporto e stoccaggio di idrogeno rientrano nell'Allegato I-*bis* del D.lgs, n. 152/2006, quindi tra le opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), da

sottoporre all'esame della Commissione tecnica PNIEC-PNRR quando soggetti a VIA statale.

Continuano ad essere sottoposti a **Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale** gli altri impianti per la fabbricazione di **prodotti chimici inorganici di base**.

APPENDICE 1: LA DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI CONTENUTA NELLA LEGGE N. 241/1990

Le norme che disciplinano le procedure autorizzative applicabili per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili rinviano, laddove sia necessaria l'acquisizione di più atti di assenso da parte di amministrazioni pubbliche, alle disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge n. 241/1990 che regolano il funzionamento della conferenza di servizio decisoria.

Essa, in base alle norme in materia di procedimento amministrativo, è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti.

La **conferenza decisoria** si svolge, di norma, in forma **semplificata e in modalità sincrona** nei modi previsti dall'**articolo 14-bis** della legge n. 241/1990. È indetta entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda dall'amministrazione procedente che tal fine comunica alle altre amministrazioni interessate:

- l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;
- il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se occorre sono chiamate ad esprimersi anche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di settore non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche

eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi (come nel caso delle valutazioni ambientali di cui al D.lgs. n. 152/2006), la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti, equivalgono ad assenso senza condizioni

- la data della eventuale riunione in modalità sincrona, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine indicato per esprimersi, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Scaduto il termine per l'espressione delle determinazioni delle diverse amministrazioni convocate, l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.

Qualora abbia acquisito atti di dissenso non superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.

Qualora l'amministrazione procedente ritenga, invece, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso richiedano modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, viene svolta la **conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona**, nei modi previsti dall'**articolo 14-ter** della legge n. 241/1990.

Nel caso di determinazioni da assumere di particolare complessità, l'amministrazione procedente può procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, convocando la riunione entro quarantacinque giorni dalla sua indizione.

I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni (novanta qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini) decorrenti dalla data della prima riunione.

Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le

decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso.

Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

All'esito dell'ultima riunione, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Ai sensi dell'**articolo 14-*quater* della legge n. 241/1990 (decisione della conferenza di servizi)**, la determinazione motivata di conclusione della conferenza (sincrona o asincrona) sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione precedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* (per l'annullamento d'ufficio in ragione di vizi di legittimità riscontrati), purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* (per la revoca del provvedimento in ragione giustificato dal mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento).

Ai sensi dell'**articolo 14-quinquies della legge n. 241/1990 (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)**, avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora abbiano manifestato il proprio dissenso in seno alla conferenza:

- le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini;
- le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

In tal caso, l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza è sospesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano e l'intesa non venga raggiunta alla prima riunione, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

Qualora sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa a cui possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza.